Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 maggio 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1965, n. 455.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, con le seguenti modificazioni.

All'articolo 1, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Per lo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 luglio 1965, dalla distillazione di vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dalla Amministrazione finanziaria, è accordato, nella misura appresso indicata, un abbuono d'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso articolo 9.

L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto per un terzo dopo un periodo di accantonamento di sei mesi con l'abbuono del 75 per cento dell'imposta; per un terzo dopo un periodo di accantonamento di un anno con l'abbuono dell'85 per cento dell'imposta, per un terzo dopo un periodo di accantonamento di due anni con l'abbuono del 90 per cento dell'imposta ».

All'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'acquavite di vino prodotta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 luglio 1965 e che abbia i requisiti previsti dall'art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, è accordato nella misura del 90 per cento un abbuono d'imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui al citato articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 1965 presso i viticultori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a lire 550 per ettogrado franco ciglio veicolo di trasporto ».

« Nessuno abbuono spetta a chi, nel periodo indicato nel comma precedente, abbia acquistato vino destinato alla distillazione ad un prezzo inferiore a lire 550 per ettogrado franco ciglio veicolo di trasporto ».

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« Al fine di garantire la corresponsione del giusto prezzo, di cui al precedente articolo 4, con particolare riguardo ai piccoli e medi produttori singoli od associati, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, può disporre che gli acquisti siano effettuati per il tramite di enti o di associazioni agricole all'uopo indicati.

In tal caso gli abbuoni di cui agli articoli 1 e 2 saranno maggiorati dell'8 per cento ».

All'articolo 6:

le parole: « a quello stabilito dal decreto stesso » sono sostituite con le altre: « a lire 550 per ettogrado franco ciglio veicolo di trasporto ».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« La minore entrata di lire 2.155.788.000 derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1965, sarà compensata con le entrate provenienti dalla gestione d'importazione di oli di semi *surplus* condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — PIERACCINI — COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1965.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Veroli (Frosinone).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 5 marzo 1965, col quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Veroli (Frosinone), e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente nella persona del dott. Vincenzo Coccia, direttore di sezione della Prefettura;

Considerato che il predetto funzionario è stato destinato ad altro incarico, onde si rende necessario provvedere alla di lui sostituzione;

Visto l'art. 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Il dott. Guido Contardi, direttore di sezione della Prefettura è nominato commissario straordinario del comune di Veroli, in sostituzione del dott. Vincenzo Coccia e con tutti i poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1965

SARAGAT

TAVIANI

(3562)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Valenza (Alessandria).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nelle elezioni del 22 novembre 1964 per la rinnovazione del Consiglio comunale di Valenza — al quale la legge assegna trenta membri — nessuna delle liste concorrenti conseguiva la maggioranza assoluta dei seggi.

Per effetto, poi, delle intese intercorse tra le varie correnti si veniva a determinare, in seno al predetto Consiglio, la contrapposizione di due schieramenti, di pari consistenza numerica, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante i richiami del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Infatti, nella prima seduta, svoltasi il 9 gennaio 1965, nessuno dei candidati conseguiva, sia nelle due votazioni libere che in quella di ballottaggio, la maggioranza assoluta di voti richiesta, dall'art. 5, comma terzo del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per l'elezione a sindaco.

Andata deserta la seduta di seconda convocazione del 14 gennaio, per difetto del « quorum » di presenti prescritto dal quarto comma della citata disposizione, il Consiglio era nuovamente convocato nei giorni 22 e 30 stesso mese, ma le relative adunanze venivano, del pari, dichiarate deserte per mancanza del predetto « quorum ».

In tale situazione, che denunciava il contrasto, ormai insanabile, che divideva il predetto Consiglio comunale sul punto dell'elezione degli organi, il prefetto, allo scopo di porre il consesso stesso inequivocabilmente di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, ne disponeva la convocazione d'ufficio, rivolgendo nel contempo, personalmente ai singoli consiglieri, esplicita diffida a provvedere all'elezione del sindaco e della Giunta, a scanso degli interventi di rigore previsti dagli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale e 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto l'adunanza del Consiglio, stabilita per l'8 febbraio scorso, non poteva aver luogo per difetto del numero legale di presenti.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente situazione di paralisi funzionale — non suscettibile di positiva evoluzione — costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi del predetto art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Valenza in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 31 marzo 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Valenza ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Antonino Nielfi.

Roma, addì 30 aprile 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami del prefetto, il Consiglio comunale di Valenza (Alessandria) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 31 marzo 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Valenza è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Antonino Nielfi, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1965

SARAGAT

TAVIANI

(3537)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Zocca (Modena).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nelle elezioni del 22 novembre 1964 per la rinnovazione del Consiglio comunale di Zocca (Modena) — al quale la legge assegna venti membri — nessuna delle liste concorrenti otteneva la maggioranza assoluta dei seggi.

Per effetto, poi, delle intese intercorse tra i rappresentanti delle varie correnti, si veniva a determinare, in seno al predetto Consiglio, la contrapposizione di vari schieramenti minoritari, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile la elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

La prima adunanza consiliare, all'uopo indetta per il 24 febbraio 1965, riusciva infruttuosa in quanto i candidati dei due opposti schieramenti ottenevano, in ciascuna delle vota-

zioni effettuate, un uguale numero di voti, non raggiungendo, pertanto, il « quorum » richiesto dall'art. 5, comma terzo del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per l'elezione a sindaco.

Il Consiglio veniva, quindi, riconvocato per il 3 marzo successivo, ma la seduta risultava deserta per mancanza del numero legale di presenti prescritto dal quarto comma del citato art. 5.

Il prefetto, allora, invitava il sindaco in carica a riunire nuovamente il Consiglio non oltre l'11 marzo. Nel contempo, rilevata la prolungata carenza dell'Amministrazione in ordine alla costituzione degli organi previsti dalla legge, necessari per assicurare il regolare funzionamento dell'Ente, provvedeva a richiamare, tramite il consigliere anziano, l'attenzione del Consiglio stesso sulla necessità che si provvedesse senza ulteriore indugio al riguardo, facendo presente che, in difetto, si sarebbe resa inevitabile l'adozione del provvedimento di rigore previsto dall'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito in quanto anche la nuova seduta, indetta per l'11 marzo, risultava deserta per mancanza del numero legale di presenti.

Il prefetto, pertanto, ritenuto che la situazione, data la estrema rigidità delle posizioni assunte dalle opposte correnti, non lascia intravvedere alcun sintomo di positiva evoluzione, ha disposto la sospensione del predetto Consiglio, ai sensi dell'art. 105 citato, proponendone, in pari tempo, lo scioglimento a norma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Attesa la prolungata carenza del Consiglio comunale di Zocca in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 14 aprile 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Zocca ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott. Millo Tarlini.

Roma, addì 4 maggio 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami, il Consiglio comunale di Zocca non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 aprile 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Zocca è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Millo Tarlini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1965

SARAGAT

TAVIANI

(3539)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1964.

Autorizzazione al comune di Canelli a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura e concessione di contributo da parte dello Stato.

IL GUARDASIGILLI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 29 dicembre 1962 del comune di Canelli;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Asti approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 25.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede di Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Canelli un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Guglielmo Tovo, il comune di Canelli è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 25.000.000 (venticinquemilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Canelli un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di lire 1.945.433 annue (pari in cifra tonda al 60% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 25.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni dieci con decorrenza dal 1° luglio 1964 e pagamento al 30 giugno di ciascun anno.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Canelli, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1965
Registro n. 13 Grazia e giustizia, foglio n. 305

(3509)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1965.

Sostituzione di un componente della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1964, registro n. 7 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 269, con il quale si e provveduto alla ricostituzione della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui alle leggi 3 maggio 1955, n. 407 e 25 gennaio 1959, n. 8;

Vista la nota della Confederazione generale dell'industria italiana n. 721/010272 del 25 gennaio 1965, con la quale viene designato il dott. Emilio Palladini a componente della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, in rappresentanza degli industriali ed in sostituzione del dott. Alessandro Mesirca, dimissionario, come da comunicazione allegata alla predetta nota della Confederazione;

Ritenuto opportuno di provvedere in conformità;

Viste le richiamate leggi 3 maggio 1955, n. 407 e 25 gennaio 1959, n. 8;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Emilio Palladini è nominato componente della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio in rappresentanza degli industriali ed in sostituzione del dott. Alessandro Mesirca, dimissionario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1965
Registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 211

(3545)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1965.

Approvazione delle tabelle relative alle tasse di iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e modificato con regi decreti 27 marzo 1930, n. 441 e 4 giugno 1942, n. 1312;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 30 ottobre 1964 relativa alla determinazione delle tasse d'iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione stessa per l'anno 1965;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H* e *I*, allegate al presente decreto, relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1965

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per l'industria e commercio
MEDICI

TABELLA *A*

Tassa di iscrizione - Tassa di voltura (1)

TARIFFA I

Tassa di iscrizione

E' dovuta dal consortista in quanto tale e per ogni apparecchio od impianto denunciato ed è costituita da una quota fissa e da una quota variabile.

1. Quota fissa . . . . L. 1.500

La quota fissa è dovuta una sola volta, all'atto della iscrizione del consortista all'Associazione, anche se egli sia contemporaneamente utente di più apparecchi od impianti.

2. Quota variabile.

E' dovuta per ogni apparecchio od impianto denunciato.

2.1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) e macchine da caffè.

2.1.1. con produzione di vapore fino a 100 t/h:
fino a 100 m² di sup. risc. e macchine da caffè . . . . L. 1.500
oltre 100 fino a 1.000 m² . . . . . . » 3.800
oltre 1.000 m² . . . . » 9.000

2.1.2. con produzione di vapore superiore a 100 t/h:
oltre 100 fino a 150 t/h . . . . . » 44.500
oltre 150 t/h . . . . » 80.000

2.2. Recipienti a pressione (esclusi bombole e bidoni) e generatori di acetilene:
fino a 5.000 litri di capacità . . . . . » 750
oltre 5.000 fino a 10.000 litri . . . . . » 2.250
oltre 10.000 litri . . . . . . » 9.000

2.3. Forni, gassogeni, motrici e termosifoni . . » 1.800

---

(1) Art. 4, lettera *a*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107 comma 1°, 2°, 3° e art. 108, comma 1° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

TARIFFA II

Tassa di voltura

E' dovuta dal cessionario di ogni apparecchio od impianto. Si applica, per ogni apparecchio od impianto volturato, la relativa quota stabilita dalla precedente tariffa I, punto 2, ridotta del 25%.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

TABELLA *B*

Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (1)

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tabella, il consortista deve all'Associazione la quota annua appresso stabilita.

TARIFFA I

Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari (2)

1. Generatori.

1.1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili industriali) e macchine da caffè:

1.1.1. fino a 300 m² di superficie riscaldata (3):
fino a 1 m² e macchine da caffè . . . L. 3.600
oltre 1 fino a 5 m² . . . . » 6.800
oltre 5 fino a 25 m² . . . . » 9.000
oltre 25 fino a 100 m² . . . . . . » 15.000
oltre 100 fino a 300 m² . . . . . . » 19.500

1.1.2. oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (4):
oltre 300 fino a 400 m² . . . . L. 27.000
oltre 400 fino a 500 m² . . . . » 33.000
oltre 500 fino a 600 m² . . . . » 37.500
oltre 600 m², per ogni 100 m² in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 37.500) . . . . . » 7.500

1.1.3. oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:
con potenzialità oltre 12 fino a 16 t/h . . L. 31.500
con potenzialità oltre 16 fino a 20 t/h . . » 34.500
con potenzialità oltre 20 fino a 40 t/h, per ogni 4 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (lire 34.500) . . . . » 7.500
con potenzialità di oltre 40 t/h, per ogni 20 t/h in più o frazione, in aggiunta a lire 72.000 . . . . » 10.500

1.2. Locomobili agricole (5) . . . . . . L. 4.800

1.3. Generatori a riscaldamento elettrico:
fino a 200 litri . . . . L. 3.800
oltre 200 fino a 3.000 litri . . . . . . » 5.200
oltre 3.000 litri . . . . » 9.000

2. Recipienti.

2.1. di vapore:

2.1.1. funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo od a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (6):
fino a 300 litri di capacità (7) . . . . L. 2.700
oltre 300 fino a 1.000 litri . . . . . . » 4.500
oltre 1.000 fino a 5.000 litri . . . . . » 7.700
oltre 5.000 fino a 25.000 litri . . . . . » 12.000
oltre 25.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 85.000 litri ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 12.000) . . » 4.500

2.1.2. a più cilindri montati sulla incastellatura della stessa macchina:

2.1.2.1. per i cilindri aventi diametro esterno fino a m. 2,50:
fino a 2 corpi . . . . L. 5.200
per ogni corpo in più . . . . . . » 750

2.1.2.2. per i cilindri aventi diametro esterno superiore a m. 2,50:
per ogni cilindro . . . . » 6.000

2.2. per gas (8), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5:
fino a 300 litri di capacità totale . . . L. 1.800
oltre 300 fino a 1.000 litri . . . . . . » 3.150
oltre 1.000 fino a 5.000 litri . . . . . » 5.000
oltre 5.000 fino a 10.000 litri . . . . . » 7.600
oltre 10.000 fino a 25.000 litri . . . . . » 11.500
oltre 25.000 fino a 50.000 litri . . . . . » 14.000
oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 3.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 14.000) . . . . » 2.250

2.3. destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm²:
fino a 5.000 litri . . . . L. 3.450
oltre 5.000 litri . . . . » 8.700

2.4 recipienti multipli costituiti da una serie di oltre 10 bombole di capacità inferiore a 300 litri ciascuna, per ciascuna bombola:
per le prime 10 . . . . L. 1.650
dalla 11ª in poi . . . . » 900

2.5. facenti parte di impianti frigoriferi:
fino a 300 litri di capacità . . . . . L. 1.000
oltre 300 fino a 1.000 litri . . . . . . » 1.700
oltre 1.000 litri . . . . » 2.850

Nel caso che la verifica — preannunciata — non possa essere eseguita o portata a termine per fatto dell'utente, si applica per ogni sopralluogo in più, oltre il primo, la tariffa II della tabella *C*.

---

(1) Art. 4, lettera *b*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 4° e art. 108, comma 2°, 3° e 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(2) Articoli 55 a 59, 61 ultimo comma, 62 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(3) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata, quest'ultima, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore, per la superficie in m² del generatore stesso.

(5) Per locomobili agricole, agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili utilizzate in aziende agricole.

(6) Sono assimilati ai recipienti di vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta o gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie.

(7) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, o quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(8) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1935, i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendi che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

TARIFFA II

Quote annue per apparecchi inattivi (1)

Sono considerati apparecchi inattivi quelli denunciati come tali per un periodo superiore ad un anno:

per ogni apparecchio L. 450

Qualora l'apparecchio sia riattivato, il consortista deve corrispondere — oltre alla quota di inattività — il contributo stabilito dalla successiva tabella *C*, tariffa II (Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto).

---

(1) Art. 46, lettera *h*) e art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

TABELLA C

Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (1)

TARIFFA I

Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (2)

Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di apparecchio, il costruttore o riparatore deve all'Associazione i contributi appresso stabiliti che valgono per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica).

1. Generatori

1.1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) e macchine da caffè (3):

1.1.1. con produzione di vapore a carico normale fino a 100 t/h:

fino a 1 m² di superficie riscaldata e macchine da caffè	L.	5.000
oltre 1 fino a 5 m²	»	10.500
oltre 5 fino a 25 m²	»	15.600
oltre 25 fino a 100 m²	»	22.500
oltre 100 fino a 200 m²	»	27.000
oltre 200 fino a 400 m²	»	37.500
oltre 400 fino a 600 m²	»	52.000
oltre 600 m², per ogni 200 m² in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 52.000)	»	29.500

1.1.2. con produzione di vapore a carico normale superiore a 100 t/h:

oltre 100 fino a 150 t/h	L.	250.000
oltre 150 t/h, per ogni 50 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 250.000)	»	37.500

1.2. Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 200 litri	L.	5.200
oltre 200 fino a 3.000 litri	»	7.500
oltre 3.000 litri	»	13.600

2. Recipienti.

2.1. di vapore (4):

fino a 300 litri di capacità (5)	L.	4.350
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	6.900
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	10.000
oltre 5.000 fino a 25.000 litri	»	21.000
oltre 25.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 85.000 litri ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 21.000)	L.	9.000

2.2. per gas (6):

fino a 300 litri di capacità totale	L.	2.550
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	5.200
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	8.000
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	12.500
oltre 10.000 fino a 25.000 litri	»	18.000
oltre 25.000 fino a 50.000 litri	»	21.000
oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 5.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 21.000)	»	4.000

I contributi di cui ai punti 1 e 2 sono dovuti anche per quegli apparecchi che non abbiano potuto subire le verifiche e prove presso il costruttore, in quanto debbono essere montati sul luogo di impianto.

3. Membrature di apparecchi a pressione: collettori, corpi cilindrici e altre membrature.

Per i collettori, i corpi cilindrici ed altre membrature verificati separatamente si applicano, in base alla capacità della parte stessa, i contributi indicati al precedente punto 2.

Per le verifiche e prove di costruzione eseguite ad apparecchi a pressione destinati a far parte di circuiti attivi di impianti nucleari (contenitori del reattore, scambiatori di calore, generatori di vapore, etc.) o di contenitori esterni di impianti nucleari, nonchè per quelle eseguite, a richiesta, presso costruttori esteri, si applicano i contributi stabiliti dalla tariffa V della presente tabella.

Ai contributi di cui alla presente tariffa I si applicano le sottoelencate riduzioni:

nei casi previsti dal regolamento, nei quali sia eseguita la sola visita interna, il contributo dovuto è ridotto del 25%;

per ogni verifica o prova in più, oltre la visita interna e la prova idraulica, si applicano i contributi di cui alla presente tariffa, ridotti del 25%.

Per apparecchi del medesimo tipo che vengano presentati insieme dal costruttore o dal riparatore e siano verificati nella stessa giornata, i contributi sono ridotti come di seguito indicato:

dal 4° al 30° apparecchio, riduzione del 50%;
dal 31° apparecchio in poi, riduzione del 75%.

Le riduzioni sopra previste saranno applicate distribuendo gli apparecchi del medesimo tipo in ordine decrescente di superficie o di capacità.

Per ogni sopralluogo nel corso del quale la verifica — richiesta o preannunciata — non possa essere eseguita o portata a termine per fatto dell'utente, si applica la presente tariffa.

---

(1) Art. 4, lettera *b*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24, lettera *a*), ultima parte e art. 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339.

(2) Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(3) Per superficie riscaldata si intende quella definita all'articolo 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata, quest'ultima, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) Sono assimilati ai recipienti di vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condensa, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie.

(5) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(6) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi; i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1935; i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendio che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

TARIFFA II

Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove di cessione, verifiche e prove straordinarie regolamentari (1), (2).

1. Generatori.

1.1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili industriali) e macchine da caffè:

1.1.1. fino a 300 m² di superficie riscaldata (3):

fino a 1 m² e macchine da caffè	L.	4.500
oltre 1 fino a 5 m²	»	9.000
oltre 5 fino a 25 m²	»	12.000
oltre 25 fino a 100 m²	»	17.200
oltre 100 fino a 300 m²	»	25.000

1.1.2. oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (4):

oltre 300 fino a 400 m²	L.	33.000
oltre 400 fino a 500 m²	»	40.000
oltre 500 fino a 600 m²	»	46.500
oltre 600 m², per ogni 100 m² in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 46.500)	»	9.700

1.1.3. oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:

con potenzialità oltre 12 fino a 16 t/h	L.	40.000
con potenzialità oltre 16 fino a 20 t/h	»	44.500
con potenzialità oltre 20 fino a 40 t/h per ogni 4 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (lire 44.500)	»	10.500
con potenzialità di oltre 40 t/h, per ogni 20 t/h in più o frazione, in aggiunta a lire 97.000	»	22.500

1.2. Locomobili agricole (5)	L.	6.800

1.3. Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 200 litri	L.	4.500
oltre 200 fino a 3.000 litri	»	6.800
oltre 3.000 litri	»	12.000

2. Recipienti:

2.1. di vapore:

2.1.1. funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo od a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (6):

fino a 300 litri di capacità (7)	L.	3.750
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	6.000
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	8.700
oltre 5.000 fino a 25.000 litri	»	15.000
oltre 25.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 85.000 litri ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 15.000)	»	5.200

2.1.2. a più cilindri montati sulla incastellatura della stessa macchina:

2.1.2.1. per i cilindri aventi diametro esterno fino a m. 2,50:

fino a 2 corpi	L.	6.300
per ogni corpo in più	»	1.000

2.1.2.2. per i cilindri aventi diametro esterno superiore a m. 2,50:

per ogni cilindro	L.	6.900

2.2. per gas (8), esclusi i recipienti di cui al successivo punto 2.3:

fino a 300 litri di capacità totale	L.	2.250
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	3.900
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	6.500
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	10.000
oltre 10.000 fino a 25.000 litri	»	14.500
oltre 25.000 fino a 50.000 litri	»	18.000
oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 5.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 18.000)	L.	3.750

2.3. destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm²:

fino a 5.000 litri	L.	3.900
oltre 5.000 litri	»	11.300

I contributi stabiliti dalla presente tariffa sono dovuti per ogni apparecchio verificato a ciascun titolo (primo o nuovo impianto, cessione, verifica straordinaria regolamentare) e valgono per una o due verifiche regolamentari (visita interna, prova idraulica, prova a caldo o di funzionamento) se eseguite nella stessa giornata.

Se nella stessa giornata vengono eseguite tutte e tre le verifiche regolamentari i contributi sono maggiorati del 25%.

Se l'esecuzione delle verifiche comporta più di una giornata, i contributi dovuti per le operazioni eseguite in ciascuna delle giornate consecutive alla prima sono ridotti del 20%.

Nel caso che la verifica, richiesta o preannunciata, non possa essere eseguita o portata a termine per fatto dell'utente, si applica per ogni sopralluogo la presente tariffa.

Per gli apparecchi che abbiano già subito, nello stesso anno, le verifiche regolamentari periodiche contemplate nella tabella *B*, tariffa I o che siano stati dichiarati inattivi, ma che debbano successivamente subire le verifiche contemplate nella presente tariffa, quest'ultima si applica in cumulo rispettivamente con la tariffa I o II della tabella *B*.

Per gli apparecchi attivi non ancora visitati nello stesso anno e che debbano subire le verifiche contemplate nella presente tariffa, si applica soltanto questa, restando esclusa, sempre per l'anno, l'applicazione della tariffa I della tabella *B*.

Ove trattasi di verifica di primo impianto ad apparecchio proveniente dall'estero non provvisto dei documenti di collaudo dell'A.N.C.C. o di apparecchio di ignota provenienza o mancante dei documenti prescritti dal regolamento, sono applicate sia la tariffa I sia la tariffa II della presente tabella, a compenso delle maggiori prestazioni che sono date dall'Associazione.

La presente tariffa si applica anche per gli apparecchi a pressione inseriti in circuiti non attivi degli impianti nucleari.

Per gli apparecchi a pressione inseriti nei circuiti attivi degli impianti nucleari (contenitori del reattore, scambiatori di calore generatori di vapore, etc.) si applica invece la presente tariffa, maggiorata del 50%.

Per i contenitori esterni degli impianti nucleari sono dovuti i contributi stabiliti dal punto 3, della tabella *F*.

---

(1) Articoli 46 a 50, 60, comma 1°, 61 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(2) Le verifiche e prove di cessione si eseguono quando la cessione comporti il trasloco dell'apparecchio.

Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari le verifiche e prove effettuate oltre quelle di normale scadenza, in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio, quali:

a) le visite di apparecchi che abbiano subito uno dei restauri indicati all'art. 60, lettera *c*) del regolamento;

b) le visite di riattivazione di apparecchi;

c) le visite intese a controllare l'osservanza di prescrizioni fatte dall'Associazione con prefissione di *termine*;

d) le visite ad apparecchi che abbiano avuto un cambiamento d'uso, cioè di utilizzazione tecnologica che non comporti il trasloco dell'apparecchio;

e) le visite ad apparecchio proveniente dall'estero, prima della sua messa in funzione;

f) le visite richieste dall'utente per ottenere la dichiarazione di esonero;

g) le visite richieste dall'utente a seguito di anormalità di funzionamento o di avarie dell'apparecchio;

h) la prova idraulica, oltre quella di scadenza decennale, la cui necessità sia riconosciuta dall'Associazione.

(3) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia, va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata, quest'ultima, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m² del generatore stesso.

(5) Per locomobili agricole, agli effetti della presente tariffa, si intendono le sole locomobili utilizzate in aziende agricole.

(6) Sono assimilati ai recipienti di vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta o gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie.

(7) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, o quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(8) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi; i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1935; i barilotti ricevitori o distributori di gas; i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendi che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

TARIFFA III

Visite per l'accertamento di demolizione o di modificazione d'uso (1)

Per gli apparecchi che subiscano una visita per l'accertamento di demolizione o di modificazione d'uso, è dovuto il seguente contributo:

per ogni verifica . . . . L. 850

(1) Art. 46, lettera *g*) e 73 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

TARIFFA IV

Visite e prove di recipienti per il trasporto, su via ordinaria e con mezzi privati, di gas compressi, liquefatti o disciolti (1)

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'Associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

1. Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (bombole e bidoni).

1.1. Verifiche e prove per il rilascio del certificato di approvazione (visite di costruzione) o del certificato di revisione (visite di revisione):

1.1.1. bombole e bidoni fino a 5 litri di capacità per ogni recipiente . . . . L. 35

1.1.2. oltre 5 fino a 80 litri di capacità:

1.1.2.1. bombole:

per i primi 100 recipienti di una partita e per ogni recipiente . . » 150

dal 101° recipiente di una partita e per ogni recipiente . . . . » 100

1.1.2.2. bidoni:

per i primi 500 recipienti di una partita e per ogni recipiente » 85

dal 501° recipiente di una partita e per ogni recipiente . » 60

1.1.3. bombole e bidoni oltre 80 fino a 200 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 700

1.1.4 bombole e bidoni oltre 200 fino a 500 litri di capacità, per ogni recipiente » 2.000

1.1.5. bombole e bidoni oltre 500 fino a 800 litri di capacità, per ogni recipiente . » 4.000

1.1.6. bombole e bidoni oltre 800 fino a 1.500 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . » 6.700

1.1.7. bombole e bidoni oltre 1.500 fino a 5.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . L. 9.300

1.1.8. bombole e bidoni oltre 5.000 fino a 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . » 14.300

1.1.9. bombole e bidoni oltre 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . » 20.500

Per i recipienti di cui ai punti 1.1.3; 1.1.4.; 1.1.5. del medesimo tipo, presentati insieme all'approvazione e verificati nella stessa giornata, i contributi sono ridotti come di seguito indicato:

dall'11° al 30° recipiente: riduzione del 50%;
dal 31° recipiente in poi: riduzione del 75%.

2. Prove di scoppio e prove meccaniche relative ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

per ogni prova di scoppio . . . . . L. 3.000
per ogni serie di prove meccaniche . . . » 6.000

3. Contribuzione minima per i sopralluoghi relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Per ogni sopralluogo effettuato presso una ditta per le verifiche e prove di cui ai precedenti punti 1. e 2., per visite di accertamento, per prove e indagini speciali (quali prove di elasticità, endoscopiche, magnetoscopiche, ecc.), è dovuta la contribuzione minima di seguito indicata:

per un tempo fino a 2 ore . . . . . L. 5.250
per un tempo oltre 2 fino a 4 ore . . . » 10.500
per un tempo oltre 4 fino a 8 ore . . . » 21.000
per un tempo oltre 8 ore . . . . . . » 31.500
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore . . . . » 42.000

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

4. Esame dei progetti relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Per l'esame del progetto del prototipo di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, di capacità superiore a 80 litri, sono dovuti i seguenti contributi:

per capacità oltre 80 fino a 200 litri . . . L. 750
per capacità oltre 200 fino a 800 litri . . . » 1.500
per capacità oltre 800 fino a 1.500 litri . . . » 4.500
per capacità oltre 1.500 litri . . . . . » 7.500

5. Bidoni per ossigeno terapeutico, recipienti trasportabili per acqua gassata - verifiche di approvazione o di revisione:

per ogni recipiente fino al 4° . . . . . L. 700
per ogni recipiente in più, oltre i primi 4, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nella stessa giornata . . . . » 300

(1) Art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

TARIFFA V

Prove di materiali - Collaudo valvole e tubi (1)

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti.

Per le verifiche e prove sui materiali (quali: prelievo dei provini, esecuzione di punzonature, assistenza alle prove meccaniche, esame delle radiografie, esami magnetoscopici, esami con liquidi penetranti, indagini con sistema ad ultrasuoni con apparecchiatura fornita dall'utente ed analoga), collaudo valvole e tubi, sono dovuti i contributi appresso stabiliti:

per un tempo fino a due ore . . . . . L. 5.250
per un tempo oltre 2 fino a 4 ore . . . » 10.500
per un tempo oltre 4 fino a 8 ore . . . » 21.000
per un tempo oltre 8 ore . . . . . . » 31.500
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore . . . . » 42.000

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove vengono effettuate le operazioni, nonchè quello necessario per l'esame della pratica, per la predisposizione dei documenti e per la redazione dei rapporti.

Per le indagini non distruttive dei materiali, con sistema ad ultrasuoni, eseguite con apparecchiatura fornita dall'Associazione, i contributi di cui sopra sono raddoppiati.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'Associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

La presente tariffa si applica anche per le verifiche e prove sui materiali e per i collaudi di valvole e tubi, nonchè per le verifiche e prove di costruzione eseguite, a richiesta, all'estero.

La presente tariffa si applica, inoltre, per le verifiche e prove di costruzione eseguite ad apparecchi a pressioni destinati a far parte di circuiti attivi di impianti nucleari (contenitori del reattore, scambiatori di calore generatori di vapore, etc.) o di contenitori esterni di impianti nucleari.

---

(1) Art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824; regio decreto 4 giugno 1942, articolo unico, ultimo comma.

TARIFFA VI

Bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero, certificati di approvazione, libretti delle prove e verifiche, estratto regolamentare degli obblighi dei conduttori di generatori di vapore, avvisi di pagamento, esame dei progetti (1).

1. Bolli, libretti, dichiarazioni e certificati.

1.1. per ogni bollo di prova	L.	450
per i recipienti costituiti da una serie di bombole, per ogni bollo di prova:		
per le prime 10 bombole	»	450
dalla 11ª in poi	»	250
1.2. per il rilascio di ogni libretto matricolare di apparecchi a pressione	»	1.500
1.3. per il rilascio di ogni libretto matricolare di bombola fissa	»	1.000
per i recipienti costituiti da una serie di bombole, per ogni libretto matricolare di bombola fissa:		
per le prime 10 bombole	»	1.000
dalla 11ª in poi	»	600
1.4. per il rilascio di ogni scheda di apparecchi esonerabili	»	1.000
1.5. per ogni libretto di continuazione	»	750
1.6. per ogni dichiarazione di esonero dalla sorveglianza prevenzionistica (oltre il rimborso della prescritta marca da bollo)	»	900
1.7. per il rilascio di ogni libretto delle prove e verifiche di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità superiore a 1.500 litri	»	1.500
1.8. per il rilascio dei certificati di approvazione di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità fino a 1.500 litri, per ogni recipiente	»	45
1.9. per ogni esemplare dell'estratto a stampa degli obblighi regolamentari dei conduttori di generatori di vapore	»	750

Per il rilascio di duplicati di certificazioni, si applicano i contributi relativi al rilascio della corrispondente certificazione originale.

Le spese postali per l'invio degli attestati e degli avvisi di pagamento sono a carico del destinatario.

2. Esame progetti.

Per l'esame dei progetti relativi alla costruzione di apparecchi a pressione sono dovuti i seguenti contributi:

2.1. Generatori e macchine da caffè:

2.1.1. con produzione di vapore a carico normale fino a 100 t/h:

fino a 1 m² e macchine da caffè	L.	1.500
oltre 1 fino a 10 m²	»	3.000
oltre 10 fino a 50 m²	»	5.200
oltre 50 fino a 100 m²	»	9.000
oltre 100 fino a 500 m²	»	18.000
oltre 500 fino a 1000 m²	»	29.500
oltre 1000 m², per ogni 500 m² in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 29.500)	L.	7.500

2.1.2. con produzione di vapore a carico normale superiore a 100 t/h:

oltre 100 fino a 150 t/h	»	120.000
oltre 150 t/h, per ogni 50 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 120.000)	»	15.000

2.2. Recipienti a pressione di vapore o di gas, esclusi quelli adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

fino a 300 litri di capacità	L.	900
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	1.500
oltre 1.000 fino a 2.000 litri	»	3.000
oltre 2.000 fino a 5.000 litri	»	4.500
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	7.500
oltre 10.000 fino a 50.000 litri	»	12.000
oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 3.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 12.000)	»	3.000

La tariffa di cui al punto 2. è applicata per l'esame di progetti semplici; per l'esame di progetti complessi, invece, essa è raddoppiata.

La tariffa di cui al punto 2. è ugualmente raddoppiata quando trattasi di progetti di apparecchi destinati a far parte di circuiti attivi di impianti nucleari.

I contributi di cui al punto 2. sono dovuti una sola volta quando il progetto esaminato debba valere per la costruzione di più apparecchi.

---

(1) Articoli 5 a 9, 33, 44, 54, 67 a 72 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e art. 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1041.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

TABELLA *D*

Quote annue per il servizio di controllo sulla combustione (1)

TARIFFA UNICA

Per ogni impianto termico preso in consegna, attivo o di riserva (anche se di fatto non funzionante), sottoposto a sorveglianza, è dovuta la seguente quota annua:

1. per ogni generatore di vapore:		
fino a 25 t/h	L.	2.700
oltre 25 fino a 100 t/h	»	5.400
oltre 100 t/h	»	10.700
2. per ogni generatore di vapore installato in centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW	»	21.000
3. per ogni motrice fissa:		
fino a 5.000 kW	»	1.500
oltre 5.000 kW	»	4.500
4. per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW	»	10.500
5. per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari	»	2.250
6. per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per l'industria chimica o petrolifera	»	8.200
7. per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno	»	5.200
8. per ogni impianto di riscaldamento	»	3.000

Nulla è dovuto per gli impianti dichiarati inattivi.

---

(1) Art. 24, lett. *b*) dello statuto approvato con regio decreto 23 dicembre 1926 n. 2339, art. 107, comma 4°, art. 108, comma 2°, 3° e 4°, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

TABELLA E

Proventi per il servizio di controllo sulla combustione (1)

TARIFFA I

Prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio od impianto di combustione Visita per cessione

1. per ogni generatore di vapore:

fino a 25 t/h	L. 5.200
oltre 25 fino a 100 t/h	» 11.000
oltre 100 t/h	» 21.000

2. per ogni generatore di vapore installato in centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW . . » 41.500

3. per ogni motrice fissa:

fino a 5.000 kW	» 5.200
oltre 5.000 kW	» 10.500

4. per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW » 21.000

5. per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari » 10.500

6. per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera » 21.000

7. per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno » 16.000

8. per ogni impianto di riscaldamento » 5.200

I contributi stabiliti dalla presente tariffa sono dovuti anche per ogni apparecchio od impianto di combustione che sia stato oggetto di visita per cessione.

Se l'apparecchio od impianto ha subito nello stesso anno tanto la visita di prima verifica e presa in consegna, quanto la visita di cessione, sono dovuti due volte i contributi di cui sopra, salvo che le due visite siano state effettuate nello stesso sopralluogo, nel qual caso il contributo è dovuto una sola volta.

Se l'apparecchio od impianto, all'atto della presa in consegna, è denunciato dal consortista quale permanentemente inattivo, i contributi sopra stabiliti sono ridotti del 50%, salvo l'obbligo del consortista medesimo di corrispondere l'integrazione per l'intero contributo nel caso che l'apparecchio od impianto venga successivamente riattivato.

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno in corso, quella della tabella *D*, tariffa unica.

(1) Art. 4, lett. *b*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 86 a 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

TARIFFA II

Indagini e prove obbligatorie per il controllo della combustione (1)

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato delle indagini e prove, nonchè il rimborso delle spese per trasporto di strumenti.

Per le indagini e prove obbligatorie di controllo termico eseguite su un apparecchio od impianto di combustione, è dovuto:

1. per un tempo fino a 8 ore . . . L. 21.000
   per un tempo oltre 8 ore . » 31.500
   per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore . . » 42.000
2. per analisi del combustibile (2) . . » 7.500

Nel computo del tempo, va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi l'apparecchio soggetto ad indagine.

La presente tariffa si applica anche per i sopralluoghi effettuati dai tecnici dell'Associazione per la predisposizione delle indagini e prove, nonchè per le indagini e prove preliminari.

I contributi di cui al punto 1, sono maggiorati del 50% quando si tratti di lavoro eseguito in giorni festivi.

I contributi di cui ai punti 1 e 2, sono inoltre maggiorati del 50% quando si tratti di prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore e dall'installatore dell'impianto termico.

Per le relazioni delle indagini e prove effettuate, per l'elaborazione dei dati e per le calcolazioni, sono dovute, oltre al rimborso delle spese vive per riproduzione di documenti e disegni, L. 21.000 per ogni giornata di lavoro necessaria a ciascun tecnico.

(1) Articoli 93 e 100 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio decreto 27 marzo 1930, n. 441.

(2) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

TARIFFA III

Documenti matricolari Dichiarazioni di esonero - Avvisi di pagamento Istruttorie ed autorizzazioni dei progetti di impianti termici (1).

1. Documenti matricolari - Dichiarazioni di esonero.

Sono dovuti i seguenti contributi:

per ogni documento matricolare . .	L. 1.500
per ogni documento matricolare di continuazione	» 750
per ogni dichiarazione di esonero dal controllo termico (oltre il rimborso della prescritta marca da bollo)	» 900

Le spese postali per l'invio dei documenti e degli avvisi di pagamento sono a carico del destinatario.

2. Istruttorie ed autorizzazioni dei progetti di impianti termici di nuova installazione, di modifiche o trasformazione.

Sono dovuti i seguenti contributi:

2.1. Per ogni progetto . . L. 15.000

2.2. Per ogni unità termica non esonerabile prevista nel progetto:

2.2.1. per ogni generatore di vapore:

fino a 25 t/h	» 7.500
oltre 25 fino a 100 t/h	» 15.000
oltre 100 t/h	» 29.500

2.2.2. per ogni generatore di vapore per centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW . . . . » 59.000

2.2.3. per ogni motrice fissa:

fino a 5.000 kW	» 7.500
oltre 5.000 kW	» 15.000

2.2.4. per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW » 59.000

2.2.5. per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari » 15.000

2.2.6. per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera . » 37.500

2.2.7. per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno . . . . . . » 29.500

(1) Articoli 15 e 18 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 81 a 85, 101 e 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e art. 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1041.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

TABELLA

Apparecchi a pressione facenti parte di impianti nucleari

TARIFFA UNICA

Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

1. **Apparecchi a pressione inseriti in circuiti non attivi degli impianti nucleari: si applicano, in relazione al tipo ed alla capacità di ciascun apparecchio, le tariffe corrispondenti previste dalla tabella *B*, tariffa I.**

2. Apparecchi a pressione inseriti nei circuiti attivi degli impianti nucleari (contenitori del reattore, scambiatori di calore generatori di vapore, etc.): si applica, in relazione alla capacità dell'apparecchio, la tariffa corrispondente prevista dalla tabella *B*, tariffa I, punto 2., maggiorata del 50%.

3. Per le visite ai contenitori esterni degli impianti nucleari, sono dovuti i contributi di seguito indicati:

per un tempo fino a 4 ore	L. 10.500
per un tempo oltre 4 fino a 8 ore	» 21.000
per un tempo oltre 8 ore	» 31.500
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore	» 42.000

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove vengono effettuate le operazioni.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

TABELLA *G*

Proventi per le prove e verifiche sulle autobotti, autocisterne ed affini (1)

TARIFFA UNICA

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per il trasporto di strumenti.

1. Verifica presso i costruttori (visita del recipiente, verifica degli accessori, prove di ermeticità); prima verifica di revisione presso l'utente (visita del recipiente, verifica degli accessori, prove di ermeticità); verifica annuale di revisione presso l'utente (prove di ermeticità).

Per ogni autobotte, autocisterna ed affini sono dovuti, per ciascuna verifica, i seguenti contributi:

fino a 1.000 litri di capacità totale	L. 2.250
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	» 3.450
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	» 5.000
oltre 10.000 fino a 15.000 litri	» 7.500
oltre 15.000 litri	» 9.700

2. Rilascio del libretto matricolare . . . . . » 1.500

(1) Norme di sicurezza per il trasporto di olii minerali - decreto ministeriale 31 luglio 1934, articoli 77 e 78.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

TABELLA *H*

Proventi per attività speciali facoltative (1)

TARIFFA UNICA

Verifiche, prove, servizi e prestazioni speciali

1. Prove di rendimento, di consumo e di determinazione di potenza su unità termiche di qualsiasi specie.

Sono dovuti i contributi ed i rimborsi previsti dalla tariffa II della tabella *E*, salvo quanto qui di seguito indicato:

per le analisi del combustibile si applicano le tariffe della tabella I;

per le prove di collaudo si applica una maggiorazione del 100%.

2. Presa di campione di un combustibile.

Per la presa di campione di un combustibile, la quale richieda uno speciale sopralluogo, è dovuto oltre ai contributi appresso stabiliti, il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti:

per un tempo fino a 4 ore	L. 10.500
per un tempo oltre 4 fino ad 8 ore	» 21.000
per un tempo oltre 8 ore	» 31.500
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore	» 42.000

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi il campione da prelevare.

I contributi di cui sopra si devono intendere al netto delle spese per manovalanza, eventuale affitto dei locali, fornitura di sacchetti o barattoli etc.

3. Verifiche e prove extra-regolamentari - Verifiche e prove ad apparecchi totalmente esonerati.

Per ogni apparecchio a pressione totalmente esonerato, per il quale il consortista richieda all'Associazione, assumendone impegno per almeno un triennio, di sottoporlo annualmente ad una visita interna o ad un prova a caldo, il consortista è tenuto a corrispondere la quota annua relativa stabilita dalla tabella *B* della tariffa I.

4. Altre verifiche e prove extra regolamentari.

Per ogni altra verifica o prova richiesta dal consortista oltre a quelle regolamentari, si applicano le tariffe (quote, contributi ed eventuali rimborsi di spesa) stabilite dalle precedenti tabelle per le verifiche e prove regolamentari, maggiorate del 50%.

5. Nolo.

Nolo di una pompa per l'esecuzione di prove idrauliche: per ogni giornata	L. 450
Nolo di una pompa per l'esecuzione di prove idrauliche ad alta pressione di bombole o recipienti analoghi: per ogni giornata	» 900

Oltre alle quote suddette, è dovuto il rimborso delle spese di trasporto dell'apparecchio.

Il pagamento delle somme di cui sopra è dovuto anche se la prova non abbia avuto luogo per fatto della ditta interessata.

(1) Art. 4, lettera *c*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 25 e 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

TABELLA *I*

Operazioni e prove del laboratorio chimico e del laboratorio fisico

Per ognuna delle operazioni e prove contemplate dalle seguenti tariffe sono dovuti i contributi qui di seguito stabiliti.

TARIFFA I

Operazioni del laboratorio chimico

1. Analisi combustibili solidi.

Preparazione del campione per l'analisi	L. 800
Granulometria ad un dato crivello o setaccio	» 800
Umidità	» 1.500
Ceneri	» 1.500
Materie volatili	» 1.700
Zolfo totale	» 3.900
Zolfo combustibile	» 3.000
Carbonio	» 8.700
Idrogeno	» 8.700
Carbonio e idrogeno	» 11.500
Azoto	» 4.500
Potere calorifico Mahler, superiore	» 3.800
Potere calorifero Mahler, inferiore	» 15.000
Indice di libero rigonfiamento	» 3.000
Analisi immediata e comune:	
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso	» 5.200
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore	» 8.100
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore e zolfo totale	» 11.500
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore e zolfo totale più carbonio, idrogeno (analisi elementare) e p.c.i.	» 21.000

preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più indice di libero rigonfiamento	L. 7.000
Dilatometro:	
solo valori percentuali	» 9.000
con diagramma	» 9.700
Fusibilità delle ceneri, rammollimento, fusione, fluidificazione, con riproduzione fotografica dell'intero processo:	
in atmosfera ossidante	» 18.000
in atmosfera riducente	» 22.500
Distillazione a bassa temperatura in storta Fischer con indicazione delle rese in: acqua totale; acqua di piroscissione; catrame; semicoke; gas.	» 12.000
Acidi umici	» 12.000
Cere + resine	» 10.500
Potere igroscopico	» 12.000
Indice di polverizzazione (Indice Hardgrove)	» 12.000

2. Analisi combustibili liquidi e lubrificanti.

Peso specifico (con areometro)	L. 800
Acqua	» 1.800
Sostanze estranee	» 1.800
Viscosità Engler ad una data temperatura	» 1.400
Viscosità cinematica ad una data temperatura	» 1.800
Punto di infiammabilità	» 1.800
Temperatura di accensione	» 1.800
Acidità organica	» 1.800
Acidità minerale	» 560
Alcalinità	» 500
Punto di scorrimento	» 1.500
Ceneri	» 1.800
Zolfo totale	» 3.900
Carbonio	» 8.700
Idrogeno	» 8.700
Carbonio e idrogeno	» 11.500
Residuo carbonioso Conradson	» 2.300
Numero di cetano (calcolato)	» 4.500
Potere calorifico Mahler, superiore	» 3.800
Potere calorifico Mahler, inferiore	» 15.000
Analisi immediata e comune:	
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico	» 7.000
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico più zolfo totale	» 11.000
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico più zolfo totale più carbonio, idrogeno (analisi elementare) e p.c.i.	» 19.500
Distillazione	» 3.300
Asfalto duro	» 3.800
Prova di alterabilità degli olii lubrificanti	» 4.500
Punto di anilina	» 4.500
Indice Diesel	» 5.200

3. Analisi combustibili gassosi.

Determinazione del titolo in:	
anidride carbonica	L. 2.300
ossigeno	» 2.300
idrogeno	» 6.800
azoto	» 3.000
Analisi tecnica con determinazione di: anidride carbonica, idrocarburi non saturi, ossigeno, ossido di carbonio, idrogeno, metano, idrocarburi superiori (tutti come etano): e inoltre (calcolati dall'analisi): peso specifico, densità, potere calorifico superiore e inferiore	» 7.500
Densità (Schilling)	» 3.000
Potere calorifico superiore e inferiore, determinato con calorimetro Junkers	» 4.500

4. Analisi acque industriali.

Analisi tecnica:	
acque naturali (brute) o di caldaia: pH; solidi totali disciolti; durezza totale; carbonatica (temporanea) o acarbonatica (permanente); durezza calcica e magnesiaca; alcalinità totale, alla fenoftaleina (p) e al metilarancio (m); cloruri; solfati; fosfati; ferro; silice; allumina: per ogni campione	L. 5.200
acque depurate o di condensa: pH; solidi totali disciolti; durezza totale; cloruri, solfati, fosfati, silice: per ogni campione	L. 2.300
le analisi di cui ai due precedenti punti complessivamente per i 4 campioni di acque (brute, di caldaia, depurate e di condensa)	» 12.000
Sostanze sospese	» 2.300
Solidi totali disciolti	» 1.500
Residuo fisso a 105 e 180 °C	» 3.000
Durezza:	
totale	» 1.500
permanente	» 1.500
temporanea	» 3.000
da calcio	» 1.500
da magnesio	» 1.500
Alcalinità totale	» 1.500
Alcalinità fenoftaleina (p) e metilarancio (m)	» 2.300
Calce	» 3.000
Magnesia	» 3.000
Silice	» 3.000
Solfati	» 3.000
Cloruri	» 3.000
Fosfati	» 3.000
Ferro	» 3.000
Allumina	» 3.000
Ossigeno	» 3.000
Anidride carbonica:	
libera	» 2.300
semicombinata	» 3.000
Sostanze organiche (indice di permanganato)	» 2.300
pH	» 800
Conducibilità	» 800

5. Analisi incrostazioni di caldaie.

Preparazione del campione per l'analisi	L. 1.500
Umidità	» 1.500
Perdita alla calcinazione	» 1.500
Silice	» 3.000
Ferro	» 3.000
Allumina	» 3.000
Calcio	» 3.000
Magnesio	» 3.000
Rame	» 3.000
Fosfati	» 3.000
Cloruri	» 3.000
Solfati	» 3.000
Carbonati	» 3.000

6. Analisi materiali refrattari.

Preparazione del campione per l'analisi	L. 2.300
Umidità	» 2.300
Perdita alla calcinazione	» 2.300
Silice	» 3.000
Ferro	» 3.000
Allumina	» 3.000
Titanio	» 3.000
Calce	» 3.000
Magnesia	» 3.000

7. Analisi acciai.

Preparazione del campione per l'analisi	L. 2.300
Carbonio totale	» 3.800
Zolfo	» 3.000
Fosforo	» 3.000
Silicio	» 3.000
Manganese	» 3.000
Cromo	» 3.000
Nichel	» 3.000
Molibdeno	» 4.500
Tungsteno	» 4.500
Cobalto	» 6.000
Vanadio	» 4.500
Rame	» 3.000

Per analisi di materiali non ferrosi od altre determinazioni non in elenco, le tariffe dovranno essere concordate preventivamente con l'A.N.C.C.

TARIFFA II

Operazioni e prove del laboratorio fisico

(Centro termotecnico sperimentale)

1. Prove ed esami sui materiali metallici.

Taglio alla sega su lamiera per la preparazione di provette, per ogni taglio:

fino a 10 mm di spessore	L.	600
oltre 10 fino a 15 mm di spessore	»	750
oltre 15 fino a 20 mm di spessore	»	850
oltre 20 fino a 25 mm di spessore	»	1.100
oltre 25 fino a 30 mm di spessore	»	1.300
oltre 30 fino a 35 mm di spessore	»	1.500
oltre 35 fino a 40 mm di spessore	»	1.700
oltre 40 fino a 50 mm di spessore	»	1.900
oltre 50 fino a 60 mm di spessore	»	2.200
oltre 60 fino a 80 mm di spessore	»	2.600
oltre 80 fino a 100 mm di spessore	»	3.000
oltre 100 mm di spessore	»	3.600

Confezione di una provetta di trazione piatta:

fino a 10 mm di spessore	»	2.300
oltre 10 fino a 20 mm di spessore	»	2.600
oltre 20 fino a 30 mm di spessore	»	2.900
oltre 30 fino a 40 mm di spessore	»	3.200
oltre 40 fino a 50 mm di spessore	»	3.500

Confezione di una provetta di trazione cilindrica a teste liscie	»	3.000
Confezione di una provetta di trazione con attacchi speciali a vite per prove a caldo	»	4.900
Confezione di una provetta di trazione speciale con attacchi a vite e risalti, per prove a caldo e di viscosità	»	6.000
Confezione di una provetta di resilienza	»	1.500
Confezione di una provetta di piega	»	800
Confezione di una provetta di schiacciamento	»	800

2. Prove meccaniche.

Prova di trazione a temperatura ordinaria (snervamento, rottura, allungamento, strizione)	L.	2.400
Prova di trazione a temperatura ordinaria (con determinazione del limite di elasticità convenzionale 0,2% a mezzo di estensimetro)	»	3.900
Prova di resilienza	»	800
Prova di piegamento	»	1.200
Prova di schiacciamento	»	1.200
Prova di piegamento su provetta riscaldata a 650 °C e raffreddata in acqua a 28 °C	»	1.800
Prova di durezza Brinell o Rockwell	»	800
Prova di imbutitura su lamierini (fino a 4 mm di spessore)	»	1.400
Prova di trazione rapida a caldo (snervamento, rottura, allungamento, strizione)	»	9.000
Prova di trazione rapida a caldo (con determinazione del limite di elasticità convenzionale 0,2% a mezzo di estensimetro)	»	11.500
Prova di trazione a temperatura inferiore all'ordinaria e fino alla temperatura dell'azoto liquido (snervamento, rottura, allungamento, strizione)	»	9.000
Prova di trazione a temperatura inferiore all'ordinaria e fino alla temperatura dell'azoto liquido (con determinazione del limite di elasticità convenzionale 0,2% a mezzo di estensimetro)	»	11.500
Prova di resilienza a temperatura inferiore all'ordinaria (fino alla temperatura dello azoto liquido)	»	3.000
Prova di controllo del limite di scorrimento viscoso	»	27.000
Determinazione del limite di scorrimento viscoso (con l'esecuzione di tre prove)	»	68.000

3. Esami vari.

Preparazione di campioni per l'esame microscopico e macroscopico	L.	2.300
Esame microscopico di metalli ferrosi (descrizione)	»	6.000
Esame microscopico di metalli ferrosi (con fotografia)	L.	7.500
Esame macroscopico di metalli ferrosi (descrizione)	»	6.800
Esame macroscopico di metalli ferrosi (con fotografia)	»	8.200
Fotografia diretta (una copia)	»	3.000
per ogni copia in più	»	900
Analisi spettrografica qualitativa	»	9.700
Analisi spettrografica quantitativa, per ogni elemento	»	6.000
Ricottura o normalizzazione	»	5.200
Trattamento termico (temperatura e rinvenimento)	»	6.800
Indagine strutturale con raggi Rontgen (Debye Sheerrer) per ogni indagine	»	9.000

4. Operazioni di taratura.

Taratura delle coppie termoelettriche con il sistema di confronto con coppia campione:

per ogni punto	L.	1.200
con il sistema di metalli fusi (per coppia campione) per ogni punto	»	4.500

Taratura dei manometri e vacuometri di precisione:

manometri - taratura su 5 punti:

per pressioni fino a 25 kg/cm²	»	1.700
per pressioni fino a 50 kg/cm²	»	2.200
per pressioni oltre 50 kg/cm²	»	2.500
vacuometri	»	1.700

Taratura dei manometri e vacuometri dell'industria:

manometri - taratura su 4 punti:

per pressioni fino a 20 kg/cm²	»	900
per pressioni fino a 50 kg/cm²	»	1.400
per pressioni oltre 50 kg/cm²	»	1.700
vacuometri	»	900

Taratura dei piccoli manometri per alte pressioni (come quelli montati sui recipienti di gas compressi):

per pressioni fino a 150 kg/cm²	»	550
per pressioni oltre 150 kg/cm²	»	850

Taratura dei manometri montati su recipienti a vapore o piccoli generatori di vapore (con pressioni fino a 5 kg/cm²), non menzionati precedentemente	»	550

Taratura dei manometri e vacuometri dell'industria presentati alla verifica dai fabbricanti, in numero non inferiore a 5 per ogni tipo:

manometri:

per pressioni fino a 5 kg/cm²	»	450
per pressioni fino a 20 kg/cm²	»	550
per pressioni fino a 50 kg/cm²	»	800
per pressioni oltre 50 kg/cm²	»	1.200
vacuometri	»	550

Taratura dei piccoli manometri (come quelli da applicarsi sui recipienti per gas compressi):

per pressioni fino a 150 kg/cm²	»	450
per pressioni oltre 150 kg/cm²	»	550

5. Radiografie su materiali metallici.

Eseguite presso il Centro Sperimentale, per ogni radiografia:

fino a 20 mm di spessore	L.	3.000
oltre 20 fino a 30 mm di spessore	»	3.300
oltre 30 fino a 40 mm di spessore	»	3.800
oltre 40 fino a 50 mm di spessore	»	4.200
oltre 50 fino a 60 mm di spessore	»	4.500

Eseguite presso terzi:

Oltre ai contributi appresso stabiliti è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico, nonchè il rimborso delle spese per il trasporto e per l'assicurazione degli strumenti.

Per la prima giornata:

fino a 4 ore lavorative (n. 2 operatori)	L.	21.000
oltre 4 fino ad 8 ore lavorative (n. 2 operatori)	»	42.000
per ogni ora di lavoro in più, oltre le 8 (numero 2 operatori)	»	6.000

Per le successive giornate:
per l'intera giornata di 8 ore lavorative (numero 2 operatori) . . . . L. 34.000
per frazioni di giornata non superiori alle 8 ore lavorative (n. 2 operatori) per ogni ora » 4.500
per ogni ora in più di lavoro oltre le 8 (n. 2 operatori) . . . . » 6.000

Nel computo del tempo va considerato anche quello necessario al montaggio e smontaggio delle apparecchiature.

Va, inoltre, rimborsato a parte il costo del materiale sensibile e dei prodotti chimici necessari, in ragione di L. 500 per ogni pellicola radiografica.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(2517)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1965.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Forlì e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Forlì presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Stagno dott. Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Lezza dott. Sergio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Severi geom. Benito, rappresentante del Genio civile;

Galassi per. agr. Nino, rappresentante della Camera di commercio industria e agricoltura;

Asioli dott. Edmondo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Lorenzi Ariego, Vasumini Otello, Morgagni Mario, Neri Stefano, Tuppolano Lanfranco, Mordenti Benito e Missiroli Nello, rappresentanti dei lavoratori;

Gardini rag. Glauco, Camporesi dott. Francesco, Belletti avv. Domenico e Simoncelli Franco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Tramonti rag. Bruno, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(3489)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica della Convenzione istituente l'Organizzazione di ricerche spaziali (ESRO), con Protocolli annessi, firmata a Parigi il 14 giugno 1962.

Il 18 marzo 1965 è stato depositato presso il Governo francese lo strumento di ratifica della Convenzione istituente l'Organizzazione di ricerche spaziali (ESRO), dell'annesso Protocollo finanziario e del Protocollo relativo al finanziamento per i primi otto anni, firmati a Parigi il 14 giugno 1962.

In conformità all'art. 21 della Convenzione ed al punto 5 del Protocollo relativo al finanziamento per i primi otto anni, la Convenzione ed i due Protocolli sono entrati in vigore, per l'Italia, il 18 marzo 1965.

(3541)

Deposito dello strumento di ratifica della Convenzione istituente l'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO), con Protocolli annessi, firmata a Londra il 29 marzo 1962.

Il 4 marzo 1965 è stato depositato presso il Governo britannico lo strumento di ratifica della Convenzione istituente l'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) e degli annessi Protocolli, firmati a Londra il 29 marzo 1962.

In conformità all'art. 28 della Convenzione, la stessa ed i Protocolli annessi sono entrati in vigore, per l'Italia, il 4 marzo 1965.

(3542)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Livorno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1965, la provincia di Livorno, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 121.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3564)

Autorizzazione alla provincia di Macerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1965, la provincia di Macerata, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 525.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3563)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione della Scuola-convitto « S. Corona » per infermiere professionali annessa agli Istituti ospitalieri di Pietra Ligure (Savona) a modificare l'ultimo comma dell'art. 5 dello statuto della Scuola stessa.

Con decreto n. 300.16.II.74/1-1465, in data 24 aprile 1965, del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione della Scuola-convitto « S. Corona » per infermiere professionali annessa agli Istituti ospitalieri di Pietra Ligure (Savona), è autorizzata a modificare l'ultimo comma dell'art. 5 dello statuto della Scuola stessa.

(3444)

MINISTERO DELLA SANITA'

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate dal 1° gennaio al 31 marzo 1965

N. d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi dell'autorizzazione	Note
1	Milano, via Balzaretti, 11	A. Angiolini & C.	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 3952 del 29 gennaio 1965	—
2	Perugia, via Eugubina	Laboratorio farmaceutico Bindocci	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3953 del 29 gennaio 1965	Trasferimento da via Pinturicchio n. 102, Perugia
3	Sesto Fiorentino (Firenze)	Istituto Bruzzesi S.a.S.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3956 del 26 gennaio 1965	—
4	Milano, via Vela, 5	Laboratorio Giulio Manzoni & C.	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 3957 del 15 marzo 1965	—
5	Novara, via Montenero, 35	Dott. A Tosi Farmaceutici	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 3958 del 15 febbraio 1965	—
6	Giussano (Milano) - frazione Brugazzo, via Giusti, 27	Eidon - Industria chimica	Specialità medicinali chimiche in fiale	Decreto n. 3959 del 15 febbraio 1965	—
7	Roma, via dei Bichi, 37	Lancet - Industria farmaceutica	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3960 del 10 marzo 1965	Modifica ragione sociale da « Garos Italiana Prodotti Farmaceutici »
8	Roma, via Prenestina, 307	Tiber S.p.A.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3962 del 15 marzo 1965	Trasferimento da via Pietro Colletta, 5, Roma
9	Cormano (Milano), via Giotto, 1	Thiele & Co.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3966 del 10 marzo 1965	Trasferimento da via Euripide, 7, Milano
10	Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci	David	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3967 del 15 marzo 1965	Trasferimento da via Privata Gianicolo, 16-C e piazza S. Nazzaro, 15, Milano
11	Milano, via Ampola, 7	L.A.R.I.M.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3969 del 15 marzo 1965	Modifica denominazione sociale da « Laboratorio farmaceutico Fitosintex »
12	Torino, Strada di Settimo, 154	Azienda terapeutica italiana	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3970 del 10 marzo 1965	—
13	Bari, 2ª traversa Giulio Petroni, 9	Improfar	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3971 del 10 marzo 1965	—
14	Milano, via Correggio, 45	Dott. Formenti	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 3972 del 10 marzo 1965	
15	Genova, via Paolo Toscanelli, 24	Nuovo Istituto farmacologico ligure	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3973 del 15 marzo 1965	
16	Pisa, via Sant'Antonio, 22	Ergopharma	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3978 del 15 marzo 1965	
17	Calenzano (Firenze), via Garibaldi	Laboratori scientifici AR GA	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3979 del 15 marzo 1965	
18	Milano, via Darwin, 20	Istituto Sieroterapico Milanese - Serafino Belfanti	Vaccino poliomielitico preparato con virus vivi attenuati per uso orale	Decreto n. 3980 del 15 marzo 1965	
19	Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci	Laboratori MYL	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 3981 del 15 marzo 1965	Trasferimento da via A. Fogazzaro, 10, Roma
20	Genova, via San Felice, 38	Istituto biochimico ligure	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3982 del 15 marzo 1965	Trasferimento da via San Martino, 27, Genova

(2625)

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate dal 1° gennaio al 31 marzo 1965

N. d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento di revoca	Note
1	Trieste, punto Franco Vecchio, Magazzino, 27	Importex Chimici Farmaceutici	Specialità medicinali biologiche contenenti antibiotici iniettabili	Decreto n. 3961 del 15 febbraio 1965	Per rinuncia della ditta
2	Milano, via Ampola, 7	Laboratorio farmaceutico Fitosintex	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 3968 del 15 marzo 1965	Per rinuncia della ditta
3	Bologna, via De Rolandis, 7	Laboratorio chimico dottor Pietro Bertagni	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3975 del 15 marzo 1965	Per rinuncia della ditta
4	Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), via Emilia Ovest, 3	Dott. Giovanni Silva	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3976 del 15 marzo 1965	Per rinuncia della ditta
5	Pisa, via Sant'Antonio, 10	Laboratorio Neoterapico Italiano	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3977 del 15 marzo 1965	Per cessione intero complesso aziendale alla ditta « ITMO - Laboratori Biosedra »

(2624)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 96

Corso dei cambi del 20 maggio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,81	624,82	624,75	624,76	624,80	624,78	624,76	624,80
$ Can.	578,90	578,65	579,05	578,50	578 —	578,75	578,70	578,80	578,75	578,75
Fr. Sv.	143,73	143,70	143,74	143,71	143,70	143,72	143,70	143,72	143,72	143,70
Kr. D.	90,34	90,34	90,34	90,3350	90,30	90,33	90,3050	90,35	90,33	90,33
Kr. N.	87,36	87,36	87,37	87,37	87,30	87,35	87,36	87,37	87,35	87,35
Kr. Sv.	121,47	121,54	121,50	121,53	121,50	121,48	121,54	121,45	121,48	121,53
Fol.	173,46	173,45	173,48	173,47	173,40	173,46	173,46	173,48	173,46	173,46
Fr. B.	12,58	12,59	12,5910	12,59	12,585	12,59	12,5890	12,58	12,59	12,59
Franco francese	127,43	127,44	127,43	127,44	127,30	127,45	127,4450	127,45	127,45	127,45
Lst.	1747,80	1747,40	1747,45	1747,50	1747,50	1747,65	1747,3750	1747,80	1747,65	1747 —
Dm. occ.	156,86	156,82	156,80	156,8250	156,83	156,82	156,81	156,82	156,82	156,81
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,185	24,1880	24,20	24,19	24,1885	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,7865	21,80	21,80	21,80

Media dei titoli del 20 maggio 1965

Rendita 5 % 1935	102,225
Redimibile 3,50 % 1934	98,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 maggio 1965

1 Dollaro USA	624,81
1 Dollaro canadese	578,60
1 Franco svizzero	143,705
1 Corona danese	90,32
1 Corona norvegese	87,365
1 Corona svedese	121,535
1 Fiorino olandese	173,465
1 Franco belga	12,589
1 Franco francese	127,442
1 Lira sterlina	1747,437
1 Marco germanico	156,817
1 Scellino austriaco	24,188
1 Escudo Port.	21,793

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, per l'anno accademico 1965-1966

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale e successive modificazioni;
Vista la legge 10 ottobre 1950, n 877;
Vista la legge 21 luglio 1961, n. 685;
Vista la legge 14 febbraio 1964, n. 47;
Vista la legge 28 maggio 1964, n. 670;
Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251;

Decréta:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno 1965-66 un concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di centoventisei allievi ufficiali da assegnare:

90 al Corpo di Stato Maggiore;
36 ai Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali).

Il concorso comprende:

a) visita medica;
b) prove attitudinali;
c) prove di concorso, consistenti in;
— una prova orale di matematica;
— una prova orale di cultura generale (storia, geografia);
— una prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alle prove attitudinali e di concorso i concorrenti che avranno superato la visita medica.

Le prove predette avranno luogo a Livorno presso l'Accademia navale di massima nel mese di settembre 1965 per i concorrenti già in possesso del titolo di studio richiesto e nel mese di ottobre 1965 per i concorrenti che dovrano sostenere esami nella 2ª sessione.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

A	siano nati in data posteriore al 31 dicembre 1943;
B	siano celibi o vedovi senza prole;
C	siano dotati di sviluppo organico e attitudine psicofisica necessari alla vita di mare;
D	abbiano già conseguito o conseguano nella seconda sessione di esami 1965 uno dei seguenti titoli di studio: — diploma di maturità classica; — diploma di maturità scientifica; — diploma di Istituto tecnico nautico; — diploma di Istituto tecnico industriale; — diploma di Istituto tecnico per geometri;
E	abbiano il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela per contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, se minorenni;
F	abbiano tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglie, di cui è accertata l'onorabilità a giudizio del Ministero della difesa-marina;
G	non siano stati espulsi da Istituti di educazione dello Stato; nè abbiano per qualsiasi motivo già cessato di appartenere all'Accademia navale; nè siano stati rinviati da precedenti concorsi per non aver superato la prova attitudinale o in base al primo comma dello art. 6 del presente decreto.

L'ammissione dei giovani che si trovino già alle armi è subordinata al nulla osta della forza armata di appartenenza.

Possono altresì partecipare al concorso i sottufficiali, i sergenti e i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi che siano in possesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione di avanzamento del Corpo equipaggi militari marittimi:

1) abbiano compiuto tre anni di servizio in ferma volontaria e un anno di imbarco su nave in armamento o in riserva;
2) abbiano conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione al corso normale dell'Accademia navale;
3) non abbiano superato il 26° anno di età.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, eccetto il titolo di studio che può essere conseguito nella seconda sessione di esami dell'anno 1965.

Art. 3.

Domanda provvisoria

La domanda provvisoria di partecipazione al concorso dovrà essere avanzata dal concorrente (per i candidati minorenni la domanda dovrà essere vistata da chi esercita la patria potestà o la tutela). Essa dovrà essere inoltrata a mezzo raccomandata direttamente al Comando dell'Accademia navale di Livorno in modo che pervenga a quel Comando entro il 1° ottobre 1965.

Il personale militare presenterà la domanda provvisoria al Comando da cui dipende entro la stessa data del 1° ottobre 1965.

Art. 4.

Domanda definitiva e documentazione

La domanda definitiva di partecipazione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 400 e sottoscritta dal concorrente (per i candidati minorenni la domanda dovrà essere vistata da chi esercita la patria potestà o la tutela), dovrà essere indirizzata al Comando del'Accademia navale di Livorno.

Tale domanda dovrà essere consegnata dai concorrenti all'atto della presentazione alla visita medica, unitamente ai seguenti documenti:

a) due fotografie (senza cartoncino) formato tessera, a mezzo busto su fondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia leggibile) nome, cognome, luogo e data di nascita del concorrente. Nessuna legalizzazione deve essere apposta sulle fotografie;

b) carta di identità;

c) documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *D*) dell'art. 2 del presente decreto.

Il diploma originale del titolo di studio può essere sostituito provvisoriamente da un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Istituto medio superiore; dal certificato devono anche risultare le votazioni riportate nelle singole materie e la sessione di esami nella quale il titolo di studio è stato conseguito. Il diploma originale dovrà essere immancabilmente presentato prima della promozione alla 2ª classe;

d) una dichiarazione in carta libera del genitore o tutore di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nel presente decreto.

Al momento dell'ammissione definitiva dei candidati risultati idonei, tale dichiarazione dovrà essere rinnovata in carta legale, autenticata da un notaio e registrata presso l'Ufficio del registro.

I candidati collocati utilmente nella graduatoria, dovanno presentare a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

1	estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 400;
2	certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 400, rilasciato in data non anteriore alla comunicazione di esito del concorso;
3	certificato generale del casellario giudiziario in carta da bollo da L. 400, rilasciato in data non anteriore alla comunicazione di esito del concorso dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il giovane è nato; ovvero dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il concorrente è nato all'estero;
4	atto di assenso del padre, o della madre, ovvero del tutore, per contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, redatto dal sindaco secondo il modello numero 66 annesso al regolamento sul reclutamento dell'Esercito, se il concorrente è minorenne;
5	certificato di stato libero in carta semplice, rilasciato in data non anteriore alla comunicazione di esito del concorso.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altra Amministrazione o, per altri concorsi, all'Amministrazione della marina militare.

I soli orfani di guerra sono autorizzati a presentare tutti i documenti in carta semplice anzichè in carta da bollo.

I documenti presentati dai candidati ammessi all'Accademia si intendono acquisiti agli atti di ufficio per comprovare la regolarità dell'ammissione stessa. I diplomi originali di studio potranno essere restituiti solo ove gli interessati lascino l'Istituto.

I documenti dei giovani che si ritirano dal concorso o che, per qualsiasi motivo, non conseguano l'ammissione, saranno restituiti agli interessati.

Art. 5.

Partecipazione al concorso dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare la domanda provvisoria di cui all'art. 3 alle Ambasciate, Legazioni o Consolati generali equiparati a Legazioni, i quali:

a) cureranno l'istruttoria delle domande anche dal punto di vista della raccolta delle notizie riservate sulla onorabilità dei concorrenti e delle famiglie;

b) faranno pervenire vistate al Comando dell'Accademia navale entro il 1° ottobre 1965 le predette domande provvisorie unitamente ad una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studio dà adito, nello Stato in questione, il titolo presentato. Sarà comunque interpellato il Ministero degli esteri sulla validità del titolo di studio sopracitato ai fini dell'ammissione al concorso.

La data della presentazione a Livorno sarà tempestivamente comunicata dal Comando Accademia insieme con la conferma della validità del titolo di studio.

Ricevuta tale comunicazione le predette autorità diplomatiche:

— visteranno la domanda definitiva e i documenti richiesti dall'art. 4, che dovranno essere esibiti dai concorrenti all'atto della loro presentazione a Livorno per la visita medica;

— disporranno l'avvio dei concorrenti a Livorno per la visita medica, e le successive prove di concorso, fornendoli dei documenti di viaggio necessari.

Art. 6.

Esclusione e rinvio dal concorso

Saranno esclusi dal concorso su deliberazione del Comando dell'Accademia navale:

a) i giovani che non presenteranno entro i termini stabiliti dagli articoli 3 e 4 la domanda provvisoria, quella definitiva ed i documenti richiesti;

b) i giovani che non si trovassero presenti al momento dell'appello per le varie operazioni di concorso.

Il Ministero si riserva la facoltà di allontanare dall'Accademia navale in qualsiasi momento dello svolgimento del concorso quei giovani la cui permanenza nell'Istituto fosse comunque giudicata inopportuna.

CAPITOLO II

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Art. 7.

Visita medica

1) La visita medica ha lo scopo di accertare se il concorrente è in possesso dei requisiti fisici indicati al capitolo III del presente decreto. Essa verrà effettuata da una Commissione unica nominata dal Ministero.

2) La visita medica avrà luogo a Livorno, presso l'infermeria dell'Accademia navale.

I concorrenti dovranno presentarsi nella sede predetta alle ore 16 del giorno che verrà loro comunicato.

I concorrenti che alla mezzanotte del giorno 5 ottobre 1965 non avessero ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al Comando dell'Accademia entro il successivo giorno 6.

3) Il verdetto della Commissione è inappellabile e sarà comunicato al concorrente al termine degli accertamenti clinici.

I concorrenti dichiarati inidonei verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

I concorrenti che presentino infermità od imperfezioni suscettibili di rapida guarigione, come specificato nell'art. 22 verranno dichiarati condizionatamente idonei e ammessi al concorso.

Art. 8.

Permanenza nell'Istituto

I concorrenti risultati idonei o idonei condizionati alla visita medica rimarranno in Accademia per un periodo di giorni sei per essere sottoposti alle prove attitudinali e per sostenere gli esami di concorso. Durante il periodo di permanenza in Accademia il concorrente è soggetto alle disposizioni del regolamento interno dell'Istituto.

Art. 9.

Prove attitudinali

Le prove attitudinali comprenderanno « tests intellettivi », « tests caratteriologici » e « tests culturali » intesi ad accertare la maturità di pensiero del concorrente e la sua attitudine allo studio delle scienze fisicomatematiche.

La Commissione di cui all'art. 11, lettera *b*), emetterà il giudizio di idoneità o meno del candidato; giudizio inappellabile che sarà comunicato all'interessato entro trenta giorni dal termine della prova.

I candidati giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 10.

Prove di concorso

a) *Prova orale di matematica* (per il programma d'esame vedi art. 28);

Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame orale di matematica la Commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 9 e 0 ventesimi nei casi di inidoneità. La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di matematica.

b) *Prova orale di cultura generale* (storia e geografia) (per il programma d'esame vedi l'art. 29;

Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame orale di cultura generale la Commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con

votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 9 o 0 ventesimi nei casi di inidoneità. La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame di cultura generale.

c) *Prova orale facoltativa di lingue estere*. — Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in maniera da parlarla e da scriverla correntemente.

Durata minima dell'esame: 15 minuti.

Dopo ogni esame la Commissione procederà a determinare la idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi la idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 9 o 0 ventesimi nei casi di non idoneità. La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di lingua estera.

d) Le prove orali si svolgeranno alla presenza di almeno altri due concorrenti.

Art. 11.

Commissioni

Le Commissioni per la visita medica, per le prove attitudinali e per le prove di concorso saranno nominate dal Ministero difesa-Marina.

Esse saranno così composte:

a) *Commissione medica*:

— un capitano di vascello: presidente (unico per tutte le Commissioni);

— ufficiale superiore direttore del servizio sanitario dell'Accademia navale: membro;

— due ufficiali superiori medici della Marina militare: membri;

— un ufficiale medico della Marina militare: membro e segretario.

b) *Commissione per la prova attitudinale*:

— un capitano di vascello - presidente (unico per tutte le Commissioni);

— ufficiali psicotecnici della Marina militare - membri;

— ufficiali ed insegnanti dell'Accademia navale - membri;

— un ufficiale dell'Accademia navale - segretario.

c) *Commissioni per le prove di concorso (una per la matematica, una per la cultura generale, una per le lingue)*:

— un capitano di vascello - presidente (unico per tutte le Commissioni);

— un capitano di vascello o capitano di fregata - vice presidente;

ufficiali e professori civili dell'Accademia navale - membri;

Esse saranno composte complessivamente di 5 o 7 membri:

— un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Marina, con qualifica non inferiore a consigliere di 1a classe - segretario (senza voto).

Art. 12.

Ordine di classificazione

I concorrenti giudicati idonei alla visita medica e alle prove di cui all'art. 9 e che avranno superato favorevolmente le prove obbligatorie, coloro cioè che in ciascuno di esse avranno riportato un punto non inferiore a 10/20 saranno ordinati in una unica graduatoria definitiva in base alla somma dei seguenti punti espressi in ventesimi:

a) punto riportato nella prova di matematica;

b) punto riportato nella prova di cultura generale;

c) mezza unità di punto per ciascuna lingua facoltativa, nella quale il concorrente abbia conseguito la idoneità con un punto superiore a 15/20.

Per i concorrenti provenienti dal Collegio «Morosini» valgono le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 18 febbraio 1964, n. 48. A parità di punteggio la precedenza in classifica sarà data agli orfani di guerra, successivamente ai provenienti dalla scuola militare «Nunziatella»; a parità di requisiti, avranno la precedenza i più giovani.

Art. 13.

Assegnazione ai vari Corpi

Sulla base della graduatoria definitiva degli idonei di cui al precedente articolo il Comando dell'Accademia navale, presi gli ordini dal Ministero difesa-Marina, procederà con scelta insindacabile all'assegnazione definitiva degli idonei nel Corpo di Stato Maggiore e nei Corpi tecnici (G.N. e A.N.).

Tale scelta sarà basata sui requisiti fisici, sulla classificazione delle prove attitudinali, e sul posto di merito conseguito nella graduatoria definitiva degli idonei.

Art. 14.

Accettazione ed ammissione definitiva dei concorrenti

I concorrenti collocati in graduatoria per ciascuno dei Corpi di Stato Maggiore e tecnici (Genio navale e Armi navali), fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi quali allievi della 1a classe del corso normale dell'Accademia navale ed entreranno nell'Istituto appena proclamiti i risultati del concorso. Gli eccedenti, anche se idonei, saranno restituiti alle famiglie.

Art. 15.

Disposizioni amministrative

1) Le spese di viaggio sono a carico dei concorrenti.

Essi potranno beneficiare della riduzione a tariffa militare sul biglietto di prima classe. A tale scopo potranno rivolgersi ai Comandi marina o alle capitanerie di porto più vicini alla loro residenza, o alle stazioni carabinieri del luogo di residenza, i quali, previo esame dei documenti comprovanti la partecipazione degli interessati al concorso, rilasceranno lo scontrino ed il foglio di viaggio per la sola andata.

Tale beneficio è esteso anche ai concorrenti residenti all'estero i quali per ottenere la riduzione per il viaggio dal confine fino a Livorno si rivolgeranno alle autorità di frontiera.

2) L'Accademia navale provvederà per l'alloggio ed il vitto per la durata della visita medica e delle prove di concorso. I concorrenti dovranno però essere provvisti del denaro occorrente per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Accademia navale per i giovani che risultino sprovvisti di mezzi di viaggio. A tal fine i concorrenti dovranno depositare la somma di lire 5.000 (cinquemila) che costituirà una scorta intangibile per l'eventuale ritorno in famiglia. La somma predetta sarà passata al fondo privato per i giovani che avranno vinto il concorso.

3) Sono a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti e per interventi operatori, anche se, per ragioni di urgenza, il Comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica o l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

Art. 16.

Riepilogo delle pratiche che il concorrente deve svolgere

1) Inviare la domanda provvisoria al Comando dell'Accademia navale (art. 3) in modo che pervenga al più presto e comunque non oltre il 1° ottobre 1965.

2) Presentarsi in tempo al Comando di marina od alla capitaneria di porto più vicini, od alla stazione carabinieri del luogo di residenza, per farsi rilasciare i documenti di viaggio (art. 15).

3) Presentarsi in orario a Livorno quando convocato dal Comando Accademia navale, portando seco la domanda definitiva di cui all'art. 4, due fotografie, carta di identità, titoli di studio e la dichiarazione amministrativa del genitore (in carta libera).

4) Per i concorrenti residenti all'estero valgono le disposizioni particolari di cui all'art. 5.

CAPITOLO III

REQUISITI FISICI
PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA NAVALE

Art. 17.

Generalità

L'attitudine fisica necessaria a stabilire l'idoneità per la ammissione, è determinata, con giudizio inappellabile, da una Commissione medica (vedi art. 7), sulla guida dello «Elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio o determinanti la ridotta attitudine nella Marina militare», vigente all'atto del concorso, nonchè in base alle seguenti istruzioni speciali che si trascrivono per opportuna conoscenza.

Art. 18.

Esame somatico

1) Trattandosi di giovani che pur trovandosi in avanzato stadio di sviluppo non lo hanno ancora raggiunto completamente, il giudizio di idoneità deve essere fondato sui caratteri somatici già manifesti di costituzione sana e robusta e di struttura armonica.

Ferma restando la valutazione obiettiva dell'armonia dello sviluppo corporeo, il minimo di statura ed il perimetro toracico debbono essere rispettivamente:

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno: statura m. 1,61, perimetro toracico m. 0,80; per i giovani che non hanno ancora compiuto il 19° anno: statura m. 1,62, perimetro toracico m. 0,81; per i giovani che hanno già compiuto il 19° anno: statura m. 1,63, perimetro toracico m. 0,82.

In ogni caso il perimetro toracico ed il peso corporeo dovranno essere proporzionati alla statura.

2) i concorrenti riconosciuti di buona costituzione possono essere dichiarati idonei anche quando:

a) abbiano perduto al massimo quattro denti, sempre però convenientemente sostituiti con solida e moderna protesi in modo da non turbare la masticazione e la fonazione,

b) posseggano otto denti superficialmente cariati ed opportunamente otturati;

c) come condizioni intermedie sono tollerate: la mancanza di tre denti e la carie superficiale di altri due, o la mancanza di due denti e la carie superficiale di altri sei, sempre però che i denti mancanti siano sostituiti da adatta protesi e quelli cariati opportunamente otturati.

3) Saranno causa di non idoneità, invece, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dall'« Elenco delle infermità » della Marina militare:

a) tutte le manifestazioni morbose che, pur non avendo raggiunto un grado tale da essere motivo di inabilità al servizio militare, costituiscano un manifesto esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili con il servizio di ufficiale di marina;

b) tutti i difetti scheletrici (mancanza di dita o di falangi, accorciamenti di arti, asimmetrie, ecc.) che producano disturbi funzionali anche lievi o che costituiscano una apparìscente deformità;

c) la pressione arteriosa omerale che superi i 140 mm. di Hg. per la massima ed i 95 mm. di Hg. per la minima;

d) le infermità e le imperfezioni fisiche per le quali lo « Elenco delle infermità » prescrive, per l'accertamento definitivo nei militari ed iscritti di leva, la rivedibilità o l'osservazione in ospedale militare.

Art. 19.

Esame oculistico

Tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga ed incerta cura e gli strabismi manifesti, sono causa di non idoneità.

I requisiti visivi minimi per l'ammissione al corso allievi ufficiali di Stato Maggiore sono i seguenti:

a) visus naturale 9/10 binoculare con 7/10 all'occhio peggiore;

b) normalità delle seguenti funzioni dell'organo visivo: senso luminoso, senso di profondità, equilibrio muscolare, campo visivo, senso cromatico accertato con le tavole pseudoisocromatiche di Stilling.

Previa paralisi dell'accomodazione saranno accertate le condizioni del fondo oculare e lo stato diottrico.

Sono motivo di esclusione: la presenza di lesioni dei mezzi diottrici e del fondo oculare, la impermetropia semplice superiore a 1,5 diottrie, gli astigmatismi di qualunque specie e grado, fatta esclusione dell'astigmatismo fisiologico, e la anisometropia superiore a 1/2 diottria.

Per i concorrenti al corso allievi ufficiali dei Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali) il visus deve essere uguale almeno a 10/10 in un occhio e a 7/10 nell'altro, dopo corretto con lenti tollerate l'eventuale vizio di rifrazione, che non dovrà superare i seguenti limiti:

a) miopia e impermetropia: 3 diottrie anche in un solo occhio;

b) astigmatismo regolare miopico o ipermetropico: 3 diottrie in uno degli assi principali, anche in un solo occhio;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico, anche in un solo occhio;

d) l'anisometropia sferica o astigmatica: 2 diottrie.

Il senso cromatico, accertato con le lane, deve essere normale.

Saranno sottoposti ad esame schiascopico, in paralisi accomodativa, solo quei concorrenti che siano al limite della idoneità o nei quali si sospetti uno spasmo accomodativo.

Art. 20.

Esame otorinolaringoiatrico

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva verrà determinata audiometricamente e la soglia minima non dovrà essere superiore, di massima, ai 20 decibels da 125 Hz. a 6000 Hz. ed a 25 decibels per le frequenze superiori.

Sono causa d'inabilità, tra l'altro:

a) tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio, ed i loro esiti, che compromettano l'integrità dell'organo;

b) le imperfezioni o gli esiti di malattie croniche del rino-faringe che inducano gravi deformità o disturbi funzionali;

c) l'ipertrofia notevole delle tonsille, specie quando esse vengano reciprocamente a contatto nei movimenti di contrazione del faringe;

d) l'ipertrofia della tonsilla faringea con segni di linfatismo o di adenoidismo;

e) i disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

Art. 21.

Altri esami

L'idoneità fisica viene giudicata anche in base al risultato degli esami di laboratorio collaterali più comuni (esami radiologici, esame dell'urina, ecc.).

Art. 22.

Idoneità condizionata

Le infermità e le imperfezioni che, pur costituendo motivi di inabilità, siano, con cure mediche o chirurgiche, suscettibili di pronta guarigione, potranno non essere motivo di esclusione.

In tali casi sarà emesso giudizio di « idoneità condizionata ». Il giudizio definitivo di idoneità sarà espresso dal capo servizio sanitario dell'Istituto prima dell'ammissione definitiva in Accademia e sarà subordinato al buon esito delle cure mediche o chirurgiche a cui il concorrente si sarà sottoposto per suo conto.

Art. 23.

Perdita della idoneità fisica

Durante il concorso potranno essere rinviati dall'Accademia quei concorrenti che rivelino malattie non manifestate nè diagnosticabili all'atto della visita medica o quelle alterazioni che possano sorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare l'efficienza fisica richiesta a chi debba prestare un lungo servizio nella Marina militare.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 24.

Allievi della 1ª e 2ª classe

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877, agli allievi della 1ª e 2ª classe del corso normale si applica il seguente trattamento economico:

1) Sono a totale carico dello Stato le spese concernenti il mantenimento degli allievi, e cioè:

a) la somministrazione del vitto in Accademia e durante i periodi di imbarco;

b) la somministrazione in uso degli effetti di vestiario.

Al termine della 2ª classe, detti effetti possono essere lasciati, in tutto o in parte, agli allievi, ad esclusivo giudizio del Comando dell'Istituto;

c) la somministrazione di medicinali, escluse le specialità;

d) le cure medico-chirurgiche, per interventi operatori e per degenza e consulti, se l'infermità sia dipendente da causa di servizio, fatta eccezione per le particolari prestazioni richieste dalle famiglie;

e) la concessione di una indennità giornaliera intangibile, da utilizzare esclusivamente per la 1ª vestizione all'atto della nomina ad aspirante del servizio permanente effettivo. Detta indennità non è dovuta per i corsi che si ripetono.

2) *Sono a carico delle famiglie*:

a) le «spese ordinarie», concernenti l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria, nonchè la manutenzione del vestiario.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria acquistati come sopra restano di proprietà degli allievi. Libri ed oggetti forniti in più restano, invece, di proprietà dell'Accademia con facoltà, da parte del Comando, di lasciarli agli allievi, in tutto o in parte, al termine della 2ª classe.

L'importo delle «spese ordinarie» è diviso in quote trimestrali, da corrispondersi anticipatamente, alle seguenti scadenze:

1° novembre - 1° febbraio - 1° maggio - 1° agosto.

Per l'anno accademico 1965/66 l'ammontare delle «spese ordinarie» è fissato in L. 48.000, pari a quote trimestrali di L. 12.000 ciascuna.

Eventuali variazioni che dovessero essere apportate per l'anno successivo saranno tempestivamente notificate alle famiglie;

b) le «spese straordinarie», riferentisi:

— al pagamento di specialità medicinali, cure dentarie, prestazioni e cure medico-chirurgiche speciali richieste dalle famiglie degli allievi; al pagamento di cure medico-chirurgiche, interventi operatori, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio, anche se per ragioni di urgenza il Comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica con l'intervento operatorio da parte di specialisti civili;

— al rinnovamento di capi di corredo, divenuti inservibili per lungo uso o per incuria dell'allievo;

— all'acquisto di strumenti scientifici, regoli-calcolatori, compassi, vocabolari ed inoltre degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dall'allievo e autorizzati dalle famiglie;

— al pagamento di rotture e perdite di materiale per negligenza;

c) le «spese di carattere personale» motivate dalle minute esigenze personali degli allievi e da fronteggiare con denaro fornito agli allievi stessi dalle rispettive famiglie.

In rapporto a tali spese, il Comando dell'Istituto non interviene se non per esercitare la necessaria opera di controllo.

Le rimesse di denaro relative alle spese di cui trattasi dovranno essere inviate mediante versamento sul conto corrente postale numero 22/11371 intestato all'Accademia navale - Servizio di commissariato - e non dovranno eccedere la somma che sarà comunicata dal Comando all'inizio di ogni anno accademico;

d) il «deposito cauzionale» consistente nel versamento della somma intangibile di L. 10.000 — da effettuare all'atto dell'ammissione definitiva — a garanzia della liquidazione dei conti, in caso di rinvio dall'Istituto, per qualsiasi motivo.

Tale somma verrà restituita al termine della 3ª classe e ad esami superati — o all'atto del ritiro o rinvio dell'allievo — previa deduzione di quanto ancora eventualmente dovuto all'Accademia navale a qualsiasi titolo.

Art. 25.

Effetti del mancato pagamento delle spese a carico delle famiglie

Con la dichiarazione prescritta all'art. 4, lettera *d*), i genitori o tutori degli allievi s'intendono vincolati al pagamento delle spese previste dal presente decreto e, in generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'amministrazione dell'Accademia.

Incorre nel rinvio dall'Istituto l'allievo la cui famiglia lasci passare due mesi dalla scadenza dei versamenti prescritti senza effettuarli, o che trascuri per un uguale periodo di tempo, di soddisfare i conti personali.

Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia può promuovere per il ricupero dei suoi crediti.

Art. 26.

Liquidazione dei conti

1) Nei riguardi degli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente di far parte dell'Accademia, si applicano le disposizioni che seguono:

a) le quote di indennità giornaliera già maturate saranno versate in Tesoreria, a favore dell'Erario;

b) i genitori o i tutori dovranno soddisfare gli obblighi assunti verso l'Amministrazione, liquidando immediatamente:

— le spese ordinarie per tutto il trimestre in corso,

— le spese straordinarie sostenute per conto dell'allievo fino alla data della sua partenza dell'Accademia;

c) gli allievi dovranno restituire i libri e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale in aggiunta alla normale dotazione, nonchè tutti gli effetti di corredo; potranno essere lasciati all'allievo gli effetti personali che, ad esclusivo giudizio dell'Istituto, risultassero strettamente necessari per effettuare il viaggio di ritorno in famiglia;

d) gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro effetto prelevato a pagamento rimarrà di proprietà dell'allievo soltanto se il relativo acquisto sia stato già saldato all'atto della partenza e la famiglia abbia liquidato ogni pendenza amministrativa con l'Istituto.

2) Continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni stabilite dai precedenti articoli nei riguardi degli allievi che:

— siano inviati in licenza straordinaria per qualunque motivo;

— rimangano assenti dall'Istituto per motivi di salute;

— fruiscano di licenza ordinaria o di brevi licenze concesse dal regolamento dell'Istituto.

Art. 27.

Aspiranti

Gli allievi che hanno superato gli esami della 2ª classe ed hanno riportato la sufficienza in attitudine professionale, sono nominati aspiranti con diritto ai relativi assegni fissi, pari al trattamento economico iniziale di guardiamarina o sottotenente del s.p.e.

L'importo degli assegni sarà accantonato ed amministrato dal Comando dell'Istituto che lo devolverà:

— alle spese di mantenimento;

— alle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

— alle spese per acquisto libri, sostituzione di effetti di vestiario e completamento del corredo da ufficiale;

— alle stesse eventuali spese straordinarie, riportate per gli allievi all'art. 24;

— al fondo privato per spese personali.

Gli assegni non competono agli aspiranti ripetenti; le famiglie saranno chiamate a sostenere l'onere della loro permanenza nell'Istituto.

All'atto della nomina ad ufficiale la differenza attiva, risultante tra gli assegni accantonati e le spese di cui al 2° capoverso, sarà corrisposta all'interessato in sede di liquidazione del suo conto personale. Nel caso in cui gli assegni non risultassero sufficienti a coprire le spese stesse, la differenza dovrà essere versata dalla famiglia.

CAPITOLO V

PROGRAMMA DEGLI ESAMI ORALI DI AMMISSIONE

L'esame di matematica verterà sui programmi previsti per l'esame di maturità classica, come di seguito specificato:

Art. 28.

Esame orale di matematica

Programma di algebra:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali, interi e delle frazioni algebriche.

Identità ed equazioni - Principî della teoria delle equazioni.

Riduzione di un'equazione di 1° grado.

Numeri reali assoluti. Uguaglianze, disuguaglianze, operazioni razionali su di esse. Radice N.ma nel campo dei numeri reali assoluti (radice aritmetica). Calcolo dei radicali.

Numeri reali relativi. Radicali nel campo reale. Disuguaglianze fra valori assoluti. Disuguaglianze fra numeri reali (relativi).

Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazione di secondo grado. Relazione fra i coefficienti e le radici di una equazione di secondo grado. Regola dei segni di Cartesio.

Equazioni riducibili al 2° grado. Equazioni irrazionali.

Principi generali sui sistemi di equazioni. Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al primo.

Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria. Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

La funzione per *a* positivo. Curva esponenziale. Equazione esponenziale.

Logaritmi dei numeri reali e positivi; definizione e proprietà.

Teoremi relativi alle operazioni sui logaritmi.

Progressioni aritmetiche e geometriche.

Programma di trigonometria piana:

Misura degli archi e degli angoli, coordinate sopra la retta, la circonferenza e nel piano.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazione.

Relazione fra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, ecc.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco.

Valori delle funzioni circolari di alcuni archi.

Riduzione al primo quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi.

Verifica di identità trigonometriche e risoluzioni di equazioni trigonometriche.

Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.

Il teorema dei seni e il teorema di Carnot. Formule di Delambre, di Briggs e di Nepero.

Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Programma di geometria:

Luoghi geometrici (asse di segmento, bisettrice di un angolo). Punti notevoli di un triangolo.

Angoli alla circonferenza.

Arco capace di un angolo dato. Quadrangoli inscrittibili e circoscrittibili.

Equivalenza piana. Teoremi di Pitagora e di Euclide. Teorema di Pitagora generalizzato. Grandezze geometriche. Grandezze continue. Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili. Inscrizione del decagono, del pentagono e del pentadecagono regolare nella circonferenza.

Rettificazione dela circonferenza e quadratura del cerchio. Il numero « p greco ».

Teoria della misura e applicazione dell'algebra alla geometria.

Rette e piani nello spazio. Ortogonalità e parallelismo.

Diedri, triedri, triedri polari. Proprietà delle facce e dei diedri di un triedro.

Eguaglianza diretta e inversa. Casi di eguaglianza dei triedri.

Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni, sfere.

Aree e volumi dei solidi studiati.

Per la preparazione si consigliano i seguenti testi, editi dall'Accademia navale:

TOGNETTI: *Geometria;* FEDERIGHI: *Algebra;* GIULIANO: *Trigonometria.*

I concorrenti potranno richiedere tali testi al Comando dell'Accademia navale che provvederà ad inviarli contrassegno. Il costo è di lire 800 per il volume di algebra, lire 800 per quello di geometria, lire 2.000 per quello di trigonometria.

Art. 29.

Esame orale di cultura generale

Programma di storia:

I. — Origini del Risorgimento italiano - La Restaurazione e la Santa Alleanza - Le società segrete - Primi moti liberali, particolarmente in Italia - Rivolgimenti europei del 1830/31.

II. — Giuseppe Mazzini e la sua azione politica - Vincenzo Gioberti e il federalismo - Altre correnti politiche in Italia - Rifome e statuti - Rivoluzioni europee del 1848.

III. — L'Italia nel biennio 1848-1849 e la prima guerra di indipendenza - Il decennio di raccoglimento: 1849-1859. La opera di Cavour - La seconda guerra d'indipendenza italiana e la spedizione dei Mille.

IV. — L'Italia dalla proclamazione del nuovo Regno al 1866 - La terza guerra d'indipendenza - La questione romana - Prime colonie - La conquista della Libia.

V. — La Francia sotto Napoleone III - Formazione della unità germanica - Gli Stati Uniti e la guerra di secessione - La conquista d'Oriente e la formazione degli Stati Balcanici.

VI. — La politica delle grandi potenze mondiali dopo il Congresso di Berlino - Ideologie e movimenti sociali - Espansione coloniale - Politica economica e coloniale inglese - L'Estremo Oriente, Cina, Giappone, Russia, Spagna e Stati Uniti.

VII. — La prima guerra mondiale: cause, neutralità e intervento dell'Italia - Operazioni militari nei primi due anni di guerra; le grandi offensive austro-tedesche del 1916-1917.

VIII. — La prima guerra mondiale: l'ultimo anno, la pace - Il nuovo assetto politico dell'Europa - Il problema coloniale del dopoguerra: colonie, protettorati, mandati.

IX. — Il periodo fra le due grandi guerre - La trasformazione dell'impero coloniale inglese in Commonwealth - Il prodigioso sviluppo economico degli Stati Uniti - Le divisioni dell'Europa - Il tentativo nazista - La guerra d'Etiopia - La guerra di Spagna

X. — La seconda guerra mondiale: la resistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica italiana Tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo - Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli - Comunità europea.

Programma di geografia

I. — Elementi di geografia matematica - I corpi celesti - Sole e sistema solare - La terra: forma, dimensioni, movimenti - La misura del tempo - Calendari - Orientamento - Coordinate geografiche - Elementi di cartografia.

II. — Elementi di geografia fisica. Lineamenti generali del globo terracqueo - La morfolgia terrestre - Elementi di litologia e geologia - Il mare e i suoi fenomeni - L'atmosfera e i suoi fenomeni - Le acque continentali.

III. — Elementi di geografia biologica ed antropica - La distribuzione delle piante e degli animali sulla superficie terrestre - L'uomo sulla terra - Le grandi scoperte geografiche - Il clima e le principali regioni climatiche Le basi geografiche dell'utilizzazione del suolo - La distribuzione degli uomini e l'utilizzazione del suolo - I sistemi di coltivazione - Bonifiche e irrigazioni - I vari mezzi di comunicazione e i loro rapporti con le condizioni geografiche - l'Evoluzione storica del traffico - I vari sistemi di trasporto - Le comunicazioni marittime - Le grandi correnti del traffico oceanico - I grandi porti e la loro struttura geografica ed economica - Le principali marine del mondo - I passaggi obbligati del commercio mondiale - Cenno sulle comunicazioni stradali, ferroviarie ed aeree.

IV. — Geografia dell'Italia - Profilo geografico dell'Italia con particolare riguardo ai mari e alle coste. Clima, vegetazione - Coltivazioni - Allevamento - Risorse del sottosuolo Economia industriale - Comunicazioni - Elementi di geografia politica.

V. — Europa - Caratteristiche generali e principali aspetti fisici antropici ed economici - Gli Stati mediterranei - La Inghilterra - La Germania - La Russia sovietica - Gli Stati scandinavi - I Paesi Bassi.

VI. — Asia - Caratteri generali - Lineamenti orografici e morfologici - Idrografia, clima e vegetazione. Asia russa - Cina - Giappone - India - Pakistan - Indonesia - Stati del Medio Oriente.

VII. — Africa - Caratteri generali: morfologia e rilievo - Idrografia, clima e vegetazione - Africa Mediterranea - Africa Orientale - Sud Africa - Congo.

VIII. — America settentrionale e centrale - Caratteri generali, morfologia e rilievo - Idrografia, clima e vegetazione - Canadà - Stati Uniti - Messico.

IX. — America meridionale - Caratteri generali e morfologia - Idrografia, clima e vegetazione - Brasile - Argentina - Venezuela - Gli Stati Andini.

X. — Oceania - Caratteri generali e morfologia - Idrografia, clima e vegetazione - L'Australia - La Nuova Zelanda.

XI. — Le regioni polari - Caratteri generali - Regioni polari artiche - L'Antartide.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1965

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1965
Registro n. 22 Difesa-Marina, foglio n. 33. — MANAI

(3231)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Campobasso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 749 del 13 febbraio 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Campobasso;

Vista la nota n. 300.XIII.II.19.C/5838 dell'8 aprile 1965, con la quale il Ministero della sanità chiede la sostituzione del dott. Giuseppe Santoro, segretario della Commissione, impedito per motivi di salute;

Vista la successiva nota dello stesso Dicastero n. 300.XIII. 6197.II.19.C. in data 28 aprile 1965, con la quale si autorizza la nomina del dott. Nicola Consales, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, a segretario della predetta Commissione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 749 del 13 febbraio 1965, il dott. Nicola Consales, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, è nominato segretario della Commissione di cui in narrativa, in sostituzione del dott. Giuseppe Santoro.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Campobasso, addì 14 maggio 1965

Il medico provinciale: TURSI

(3566)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1909 in data 21 dicembre 1964, col quale, a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal dott. Bifone Vincenzo ed alla formulazione della nuova graduatoria da parte della Commissione giudicatrice, fu approvata la nuova graduatoria dei veterinari che conseguirono l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1955;

Visto il proprio decreto n. 1911 in data 21 dicembre 1964, col quale furono assegnate le sedi ai concorrenti risultati vincitori nel predetto concorso;

Visti gli atti di Ufficio dai quali risulta che i dottori Bifone Vincenzo e Santalucia Riccardo, vincitori rispettivamente della condotta veterinaria del comune di Capaccio e del Consorzio di Pollica - Stella Cilento - Omignano - Sessa Cilento - San Mauro Cilento sono stati dichiarati rinunziatari per non avere assunto servizio nel perentorio termine loro assegnato;

Ritenuto doversi procedere all'assegnazione delle predette condotte, tenendo presente l'ordine di preferenza indicato dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso e che immediatamente seguono nella graduatoria;

Considerato che i dottori Strianese Vincenzo e Petti Luigi, all'uopo interpellati, hanno dichiarato di accettare rispettivamente la condotta veterinaria del comune di Capaccio e del Consorzio di Pollica - Stella Cilento - Omignano - Sessa Cilento - San Mauro Cilento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1963 registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1963, registro n. 9 Sanità, foglio n. 363;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935 n. 281;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità n. 296 del 13 marzo 1958;

A modifica del succitato decreto n. 1911 del 21 dicembre 1964;

Decreta:

I seguenti veterinari, per motivi di cui in premessa, sono dichiarati vincitori dei posti di veterinario condotto dei comuni a fianco di ciascuno indicati:

1) Strianese Vincenzo: Capaccio;
2) Petti Luigi: consorzio Pollica - Stella Cilento - Omignano - Sessa Cilento - San Mauro Cilento.

Il sindaco del comune di Capaccio ed il presidente del Consorzio veterinario di Pollica sono incaricati, ciascuno per la parte di competenza, della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ai sensi di legge.

Salerno, addì 11 maggio 1965

Il veterinario provinciale: FERRARA

(3487)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.